



## **Banca Popolare di Vicenza**

Società cooperativa per azioni  
Sede sociale: Vicenza, Via Btg. Framarin n. 18  
Iscritta al n. 1515 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari, codice ABI 5728.1  
Capogruppo del "Gruppo Banca Popolare di Vicenza"  
Capitale sociale variabile interamente versato  
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza,  
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00204010243  
Iscritta all'Albo delle Società cooperative al n. A159632



### **NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI**

Redatta ai sensi della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento n. 809/2004/CE della Commissione del 29 aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71/CE

Relativa all'aumento del capitale sociale ordinario, a pagamento, per un importo complessivo massimo di Euro 300.000.000,00 di durata triennale con offerte annuali, finalizzato all'ampliamento della base sociale e quindi a consentire - solo a soggetti non soci diversi dai dipendenti delle società del Gruppo Banca Popolare di Vicenza - la sottoscrizione della quantità individuale minima di azioni prevista dallo statuto per richiedere l'ammissione a socio (100 azioni), con possibilità per il nuovo socio di accedere ad un finanziamento per il pagamento del prezzo di sottoscrizione delle azioni medesime nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2358 del codice civile.

Emittente e Responsabile del Collocamento:

**BANCA POPOLARE DI VICENZA - Società Cooperativa per Azioni**

La Nota Informativa è stata depositata presso la Consob in data 9 maggio 2014, a seguito di approvazione comunicata da quest'ultima con nota n. 0037887/14 dell'8 maggio 2014. L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione di BANCA POPOLARE DI VICENZA - Società Cooperativa per Azioni, depositato presso la Consob in data 9 maggio 2014, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota dell'8 maggio 2014, protocollo n. 0037884/14 ed alla Nota di Sintesi depositata presso la Consob in data 9 maggio 2014, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota dell'8 maggio 2014, protocollo n. 0037887/14. Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa, la Nota di Sintesi sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale della Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., presso tutte le filiali del Gruppo Banca Popolare di Vicenza nonché sul sito internet [www.popolarevicenza.it](http://www.popolarevicenza.it).

## AVVERTENZA

Banca Popolare di Vicenza, ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del Testo Unico Finanza, si è avvalsa della facoltà di redigere il Prospetto nella forma di documenti distinti, suddividendo le informazioni richieste in un Documento di Registrazione, una Nota Informativa e una Nota di Sintesi.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono, congiuntamente, il Prospetto.

La Nota Informativa e la Nota di Sintesi, unitamente al Documento di Registrazione, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale di Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., in Vicenza, Via Battaglione Framarin, n. 18 nonché presso tutte le filiali e sono consultabili sul sito internet dell'Emittente [www.popolarevicenza.it](http://www.popolarevicenza.it).

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati ad esaminare le informazioni contenute nella Nota Informativa (in particolare, i fattori di rischio contenuti nel Capitolo 2 della presente Nota Informativa) nonché le altre informazioni contenute nel Prospetto (in particolare, i fattori di rischio contenuti nel capitolo 4 del Documento di Registrazione).

Salvo ove diversamente indicato, i rinvii ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono ai capitoli e ai paragrafi della presente Nota Informativa.

Per una dettagliata indicazione dei fattori di rischio relativi all'Emittente si veda il capitolo 4 (*Fattori di Rischio*) del Documento di Registrazione.

### Investimento in Azioni

**Per valutare se le Azioni oggetto dell'Offerta siano compatibili con i propri obiettivi di investimento, i destinatari dell'Offerta sono invitati, tra l'altro, a tener conto che le Azioni presentano gli elementi di rischio propri di un investimento in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, per cui in sede di disinvestimento potrebbero sorgere difficoltà di smobilizzo. Per i sottoscrittori delle Azioni, infatti, potrebbe essere impossibile o difficile poter vendere le Azioni o poter ottenere, in caso di vendita, un valore uguale o superiore al valore dell'investimento originariamente effettuato.**

Il prezzo unitario delle Azioni oggetto dell'Offerta (pari ad Euro 62,50), non essendo queste quotate in un mercato regolamentato o comunque negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione o mediante un internalizzatore sistematico, è stato determinato secondo la procedura di cui all'art. 2528 cod. civ., che prevede che il prezzo di emissione delle azioni di società cooperativa possa essere maggiorato di un sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che il prezzo delle azioni in Offerta, pari ad Euro 62,50, risulta superiore rispetto al patrimonio netto contabile per azione alla data del 31.12.2013, corrispondente ad Euro 43,66.

**Quale specifico fattore di rischio connesso agli strumenti finanziari offerti, si segnala che il moltiplicatore "Price/Book Value" riferito all'Emittente e implicito nel valore delle azioni dell'Emittente e del Prezzo di Offerta, pari ad Euro 62,50 per le Azioni, evidenzia un disallineamento rispetto ai multipli di mercato di un campione di banche con azioni quotate, in ragione del fatto che tali multipli derivano dai prezzi di Borsa, mentre il valore delle azioni di Banca Popolare di Vicenza viene determinato annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione che si avvale di un esperto indipendente, dall'assemblea dei soci sulla base di un**

processo valutativo e non è quindi conseguenza del prezzo che deriva dall'incontro di domanda ed offerta su un mercato regolamentato. Il disallineamento del multiplo P/BV sopra evidenziato risulta essere meno marcato se riferito ad un campione di banche con azioni non quotate, addirittura sostanzialmente allineato se si prende a riferimento un *panel* di banche non quotate che applicano la medesima metodologia di BPVi nella determinazione del valore dell'azione.

Di seguito si riportano i principali moltiplicatori riferiti all'Emittente determinati sulla base del Prezzo di Offerta delle Azioni, pari ad Euro 62,50, unitamente a quelli relativi ad un campione di banche quotate (sulla base dei dati al 23/04/2014) e di alcune banche non quotate.

	<b>P/BV 2013</b>
<b>Media banche quotate</b>	<b>0,67x</b>
<b>Media banche non quotate</b>	<b>1,31x</b>
<i>- di cui media banche non quotate con prezzo deliberato da Assemblea</i>	<i>1,38x</i>
<b>Banca Popolare di Vicenza</b>	<b>1,43x</b>

*Fonte dati banche quotate: Bloomberg (dati al 23/04/2014)*

*Fonte dati banche non quotate: Progetti di Bilancio al 31/12/2013*

Dalla tabella sopra riportata emerge che il multiplo *Price/Book Value* 2013 dell'Emittente è superiore alla media delle banche quotate e non quotate. Si evidenzia che non è stato rappresentato il multiplo "*Price/Earnings*" in ragione del fatto che l'Emittente, nell'esercizio 2013, ha chiuso il bilancio con un risultato economico negativo.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.3.1 (Prezzo di Offerta) della presente Nota Informativa.

Le Azioni sono offerte direttamente dall'Emittente. La Banca è, dunque, emittente, offerente e responsabile del collocamento dell'Offerta. Sotto tale profilo esiste, dunque, un potenziale conflitto di interessi.

**INDICE**

<b>AVVERTENZA</b> .....	<b>2</b>
<b>INDICE</b> .....	<b>4</b>
<b>DEFINIZIONI</b> .....	<b>8</b>
<b>GLOSSARIO</b> .....	<b>12</b>
<b>1. PERSONE RESPONSABILI</b> .....	<b>15</b>
<b>1.1 INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI</b> .....	<b>15</b>
<b>1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ</b> .....	<b>15</b>
<b>2. FATTORI DI RISCHIO</b> .....	<b>16</b>
<b>2.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI</b> .....	<b>16</b>
<b>2.1.1 Fattori di rischio connessi all’investimento in Azioni</b> .....	<b>16</b>
2.1.1.1 Rischio di liquidità connesso alle Azioni e vincolo di Lock-up per le Azioni sottoscritte con le somme rivenienti dal Finanziamento .....	<b>16</b>
2.1.1.2 Rischi connessi alle caratteristiche delle Azioni .....	<b>17</b>
<b>2.2 RISCHI RELATIVI ALL’OFFERTA</b> .....	<b>17</b>
<b>2.2.1 Rischi connessi alle condizioni economiche dell’Offerta</b> .....	<b>17</b>
<b>2.2.2 Rischi connessi a conflitti di interesse dell’Emittente</b> .....	<b>19</b>
<b>2.2.3 Rischi connessi alla parziale esecuzione dell’Aumento di Capitale</b> .....	<b>20</b>
<b>2.2.4 Rischi connessi alla costituzione ed al mantenimento della provvista per la sottoscrizione delle Azioni</b> .....	<b>20</b>
<b>2.2.5 Rischi connessi a eventuali effetti diluitivi</b> .....	<b>21</b>
<b>2.2.6 Esclusione dei mercati nei quali è consentita l’Offerta</b> .....	<b>22</b>
<b>3. INFORMAZIONI ESSENZIALI</b> .....	<b>23</b>
<b>3.1 DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE</b> .....	<b>23</b>
<b>3.2 FONDI PROPRI ED INDEBITAMENTO</b> .....	<b>23</b>
<b>3.3 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL’EMISSIONE</b> .....	<b>23</b>
<b>3.4 RAGIONI DELL’OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI</b> .....	<b>24</b>
<b>4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE</b> .....	<b>26</b>
<b>4.1 Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti</b> .....	<b>26</b>
<b>4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati</b> .....	<b>26</b>
<b>4.3 Caratteristiche delle Azioni</b> .....	<b>26</b>

4.4	Valuta di emissione delle azioni .....	26
4.5	Descrizione dei diritti connessi alle azioni .....	26
4.6	Delibere ed autorizzazioni in virtù delle quali le Azioni saranno emesse .....	29
4.7	Data di emissione delle Azioni .....	31
4.8	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni .....	31
4.9	Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle Azioni .....	32
4.10	Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni dell'emittente nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso .....	32
4.11	Aspetti Fiscali .....	32
5.	<b>CONDIZIONI DELL'OFFERTA .....</b>	<b>48</b>
5.1	<b>CONDIZIONI, STATISTICHE RELATIVE ALL'OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE .....</b>	<b>48</b>
5.1.1	Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata .....	48
5.1.2	Ammontare totale dell'Offerta.....	48
5.1.3	Periodo di validità dell'Offerta e modalità di sottoscrizione .....	48
5.1.4	Revoca o sospensione dell'Offerta.....	51
5.1.5	Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori .....	51
5.1.6	Importo di sottoscrizione minimo e/o massimo .....	52
5.1.7	Ritiro della sottoscrizione.....	52
5.1.8	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.....	52
5.1.9	Comunicazione dei risultati dell'Offerta .....	58
5.1.10	Procedura per l'esercizio del diritto di prelazione ed assegnazione delle Azioni inoptate	58
5.2	<b>PIANO DI RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE.....</b>	<b>58</b>
5.2.1	Destinatari e mercati dell'offerta .....	58
5.2.2	Impegni a sottoscrivere le Azioni .....	59
5.2.3	Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione .....	59
5.2.4	Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato.....	59
5.2.5	<i>Over allotment e greenshoe</i> .....	59
5.3	<b>FISSAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI .....</b>	<b>59</b>
5.3.1	Prezzo di Offerta .....	59

5.3.2	Comunicazione del Prezzo di Offerta .....	64
5.3.3	Limitazione del diritto di opzione .....	64
5.3.4	Eventuali differenze tra il prezzo dell'offerta al pubblico e l'effettivo costo in denaro per i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e agli altri dirigenti o persone affiliate.....	64
5.4	COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE.....	64
5.4.1	Soggetti incaricati del coordinamento e del collocamento.....	64
5.4.2	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del collocamento.....	64
5.4.3	Impegni di sottoscrizione e garanzia.....	64
5.4.4	Data in cui sarà concluso l'accordo di sottoscrizione .....	65
6.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE .....	66
6.1	QUOTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	66
6.2	MERCATI REGOLAMENTATI O EQUIVALENTI SUI QUALI SONO AMMESSI STRUMENTI FINANZIARI DELLA STESSA CLASSE DI QUELLI IN OFFERTA.....	66
6.3	COLLOCAMENTO PRIVATO CONTESTUALE ALL'OFFERTA .....	66
6.4	SOGGETTI CHE HANNO ASSUNTO L'IMPEGNO DI AGIRE COME INTERMEDIARI SUL MERCATO SECONDARIO.....	66
6.5	ATTIVITÀ DI STABILIZZAZIONE.....	66
7.	POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA... ..	67
7.1	AZIONISTI VENDITORI .....	67
7.2	STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI DA CIASCUN AZIONISTA VENDITORE .....	67
7.3	ACCORDI DI LOCK-UP .....	67
8.	SPESE LEGATE ALL'OFFERTA .....	68
8.1	PROVENTI NETTI TOTALI E STIMA DELLE SPESE TOTALI LEGATE ALL'OFFERTA .....	68
9.	DILUIZIONE.....	69
9.1	AMMONTARE E PERCENTUALE DELLA DILUIZIONE IMMEDIATA DERIVANTE DALL'OFFERTA	69
9.2	AMMONTARE E PERCENTUALE DELLA DILUIZIONE IMMEDIATA NEL CASO IN CUI GLI ATTUALI AZIONISTI NON SOTTOSCRIVANO LA NUOVA OFFERTA .....	69
10.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.....	70
10.1	CONSULENTI LEGATI ALL'EMISSIONE .....	70
10.2	INDICAZIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE SEZIONE SOTTOPOSTE A REVISIONE O A REVISIONE LIMITATA DA PARTE DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI .....	70
10.3	PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI.....	70

*Nota Informativa sugli strumenti finanziari*

<b>10.4</b>	<b>INFORMAZIONI PROVENIENTI DAI TERZI</b> .....	70
<b>10.5</b>	<b>RATING</b> .....	70

## DEFINIZIONI

Si riportano qui di seguito le principali definizioni utilizzate nella presente Nota Informativa. Tali definizioni e termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

<b>Altri Paesi</b>	Qualsiasi paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari.
<b>Aumento di Capitale</b>	L'aumento del capitale sociale ordinario, a pagamento, per il triennio 2014-2017, per un importo complessivo massimo di Euro 300.000.000,00 - rivolto a Non Soci (come di seguito definiti) - finalizzato all'ampliamento della base sociale e, quindi, a consentire la sottoscrizione della quantità individuale minima di azioni prevista dallo statuto per richiedere l'ammissione a socio (cioè 100 azioni), con possibilità per il Nuovo Socio (come di seguito definito) di accedere al Finanziamento (come di seguito definito).
<b>Assemblea Straordinaria</b>	L'Assemblea Straordinaria dell'Emittente - tenutasi, in seconda convocazione, in data 26 aprile 2014 - che ha autorizzato la concessione del Finanziamento da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2358 del Codice Civile.
<b>Azioni</b>	Le azioni ordinarie di Banca Popolare di Vicenza con godimento regolare, ciascuna del valore nominale di Euro 3,75, oggetto dell'Aumento di Capitale e quindi dell'Offerta.
<b>Azionisti</b>	I soggetti titolari delle azioni ordinarie in circolazione della Banca (diversi dai Soci).
<b>Banca d'Italia</b>	La banca centrale della Repubblica Italiana.
<b>Banca Popolare di Vicenza, Emittente, Società, Banca o BPV</b>	Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., con sede legale in Vicenza, Via Battaglione Framarin, n. 18, società capogruppo del "Gruppo Banca Popolare di Vicenza".
<b>Codice Civile</b>	Il Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato e integrato.
<b>Consob</b>	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G.B. Martini, n. 3.
<b>Contratto di Finanziamento</b>	Il contratto tra la Banca e l'aderente avente ad oggetto l'erogazione del Finanziamento.
<b>Data della Nota Informativa</b>	La data di pubblicazione della Nota Informativa.
<b>Documento</b>	di Il documento di registrazione che comprende le informazioni su Banca



*Nota Informativa sugli strumenti finanziari*

<b>Registrazione</b>	Popolare di Vicenza ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 2003/71/CE, nella sua veste di Emittente le Azioni depositato presso Consob il 9 maggio 2014, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione della Consob con nota dell'8 maggio 2014, protocollo n. 0037884/14.
<b>Finanziamento</b>	Il finanziamento messo a disposizione da Banca Popolare di Vicenza al Non Socio (come di seguito definito) che intende aderire alla presente Offerta per il pagamento (in tutto o in parte) del prezzo di sottoscrizione delle Azioni, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2358 del Codice Civile.
<b>Giorno Lavorativo Bancario</b>	Qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività.
<b>Gruppo BPV o Gruppo</b>	Banca Popolare di Vicenza e le società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del Testo Unico Finanza..
<b>IFRS o Principi Contabili Internazionali</b>	Tutti gli " <i>International Financial Reporting Standards</i> " (IFRS), tutti gli " <i>International Accounting Standards</i> " (IAS), tutte le Interpretazioni dell'" <i>International Reporting Interpretations Committee</i> " (IFRIC), precedentemente denominate " <i>Standing Interpretations Committee</i> " (SIC), adottati dall'Unione Europea.
<b>Intermediari Aderenti</b>	Gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.
<b>IRES</b>	Imposta sul reddito delle società disciplinata dal Decreto Legislativo del 12 dicembre 2003, n. 344.
<b>IRAP</b>	Imposta regionale sulle attività produttive disciplinata dal Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446.
<b>Lock-up</b>	Il divieto di trasferimento a qualsiasi titolo su un numero di Azioni corrispondente alla quota di prezzo pagato con le somme rivenienti dal Finanziamento. Tale vincolo prevede inoltre che le medesime Azioni dovranno restare depositate sul deposito titoli aperto presso una banca del Gruppo.
<b>Monte Titoli</b>	Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
<b>Non Soci</b>	I soggetti (diversi dai dipendenti delle società del Gruppo) non intestatari di alcuna delle azioni in circolazione della Banca ovvero l'Azionista (diverso dai dipendenti delle società del Gruppo) titolare di un numero di azioni inferiore a 100.
<b>Nota di Sintesi</b>	La nota di sintesi relativa all'Offerta depositata presso Consob il 9 maggio 2014, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione della Consob con nota dell'8 maggio 2014, protocollo n. 0037887/14.

*Nota Informativa sugli strumenti finanziari*

<b>Nota Informativa</b>	La presente nota informativa sugli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta.
<b>Offerta</b>	L'offerta, nell'ambito dell'Aumento di Capitale, ai Non Soci delle massime n. 4.800.000 Azioni per l'importo massimo di Euro 300.000.000 oggetto della presente Nota Informativa.
<b>Periodo di Offerta</b>	Il periodo di adesione all'Offerta compreso tra il 12 maggio 2014 (incluso) e il 19 dicembre 2014 (incluso), suddiviso in n. 6 singoli periodi di offerta come meglio identificati nel paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa.
<b>Prezzo di Offerta</b>	Euro 62,50 vale a dire il prezzo determinato dall'Assemblea dei Soci del 26 aprile 2014 per l'esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione.
<b>Prospetto o Prospetto di Offerta</b>	Il prospetto, composto dal Documento di Registrazione, Nota Informativa e Nota di Sintesi avente ad oggetto l'Offerta.
<b>Relazione</b>	La relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 4 marzo 2014 ai sensi dell'articolo 2358 del Codice Civile e depositata presso la sede sociale dell'Emittente medesimo nei 30 giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea Straordinaria.
<b>Scheda di Adesione</b>	Il modulo di adesione all'Offerta.
<b>Seconda Offerta</b>	L'offerta che si svolge nel periodo dal 12 maggio 2014 (incluso) al 8 agosto 2014 (incluso) avente ad oggetto (A) l'offerta in opzione (i) ai Soci, (ii) agli azionisti della Banca, (iii) ai possessori di obbligazioni convertibili del prestito obbligazionario denominato "Banca Popolare di Vicenza 15.A Emissione Subordinato Convertibile – codice ISIN IT0004548258" e ai possessori di obbligazioni convertibili del prestito obbligazionario denominato " Banca Popolare di Vicenza 5% 2013/2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" – codice ISIN IT0004932031 di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni nominative non trasferibili dematerializzate e accentrate presso Monte Titoli del prestito denominato "BANCA POPOLARE DI VICENZA 2a EMISSIONE OBBLIGAZIONI NOMINATIVE - CODICE ISIN: IT0005022048" ; (B) la contestuale offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato. Tale offerta prevede inoltre l'assegnazione di azioni ordinarie della Banca a favore dei sottoscrittori delle azioni di nuova emissione che abbiano conservato, tra l'altro, la titolarità di tali azioni per un periodo di 36 mesi, il tutto come meglio specificato nella relativa nota informativa disponibile al pubblico nelle medesime modalità delle presente Nota Informativa.
<b>Singolo Periodo di Offerta</b>	Ha il significato previsto nel paragrafo 5.1.3 della presente Nota Informativa.
<b>Socio</b>	L'azionista di Banca Popolare di Vicenza che abbia acquistato la qualità di socio ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 dello Statuto.

*Nota Informativa sugli strumenti finanziari*

<b>Statuto</b>	Lo statuto sociale dell'Emittente, vigente alla Data della Nota Informativa.
<b>Testo Unico Finanza o TUF</b>	Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modifiche ed integrazioni.
<b>Testo Unico Bancario o TUB</b>	Il Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive modifiche ed integrazioni.
<b>Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR</b>	Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e sue successive modifiche ed integrazioni.

## GLOSSARIO

Si riporta di seguito un elenco dei termini utilizzati all'interno della Nota Informativa, i quali, salvo diversa indicazione, hanno il significato di seguito specificato.

<b>Basilea II</b>	Accordo internazionale del gennaio 2001, sui requisiti patrimoniali delle banche, redatto dal Comitato di Basilea, istituito dai governatori delle Banche Centrali dei dieci Paesi più industrializzati (G10) alla fine del 1974. Tale accordo prevede, tra l'altro, che le banche dei Paesi aderenti accantonino quote di capitale proporzionali ai tipici rischi bancari assunti.
<b>Basilea III</b>	Accordo internazionale contenente modifiche alla regolamentazione prudenziale in materia di capitale e liquidità delle banche, con un'entrata in vigore graduale dei nuovi requisiti prudenziali dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.
<b>Common Equity Tier One</b>	Componente primaria di capitale secondo la normativa di Basilea III, rappresentata principalmente dal capitale ordinario versato, dalle relative riserve sovrapprezzo, dall'utile di periodo, dalle riserve, dal patrimonio di terzi (computato entro determinati limiti) e da altre rettifiche regolamentari.
<b>EMTN</b>	<i>Euro Medium Term Note</i> (titolo obbligazionario).
<b>Patrimonio di Base o Tier One Capital</b>	Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza applicabili ed in conformità a quanto stabilito da Basilea II e dalla Direttiva 2006/48/CE, che ne recepisce il dettato (c.d. <i>CRD II - Capital Requirements Directive II</i> ), il patrimonio di base è costituito da: a1) il capitale versato; a2) le riserve, ivi compreso il sovrapprezzo azioni; a3) gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale; a4) l'utile del periodo; a5) i filtri prudenziali positivi del patrimonio di base; da tali elementi vanno, poi, dedotte le seguenti componenti negative: b1) le azioni proprie; b2) l'avviamento; b3) le immobilizzazioni immateriali; b4) le rettifiche di valore su crediti; b5) le perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso; b6) le rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di

negoziazione a fini di vigilanza;

b7) gli altri elementi negativi;

b8) i filtri prudenziali negativi del patrimonio di base.

La Banca d'Italia può richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio di base.

**Patrimonio Supplementare o  
Tier 2 Capital**

Il patrimonio supplementare è costituito dai seguenti elementi, (nei limiti di computabilità):

a1) le riserve da valutazione;

a2) gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non computabili nel Patrimonio di Base;

a3) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate;

a4) le plusvalenze nette su partecipazioni;

a5) l'eventuale eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese;

a6) gli altri elementi positivi;

a7) i filtri prudenziali positivi del patrimonio supplementare.

Da tali elementi vanno dedotte le seguenti componenti negative:

b1) le minusvalenze nette su partecipazioni;

b2) gli altri elementi negativi;

b3) i filtri prudenziali negativi del patrimonio supplementare.

La differenza tra la somma degli elementi da a1) ad a7) e la somma di quelli da b1) a b3) costituisce il "patrimonio supplementare".

**Patrimonio di Vigilanza o  
Total Capital**

Il Patrimonio di Vigilanza è costituito dalla somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi e si compone di due parti principali: il Patrimonio di Base e il Patrimonio Supplementare. Il Patrimonio Supplementare è computabile nel Patrimonio di Vigilanza nella misura massima pari all'ammontare del Patrimonio di Base. Il Patrimonio di Vigilanza è un indicatore di particolare rilevanza ai fini della valutazione dei livelli di patrimonializzazione da parte di Banca d'Italia. La dimensione del Patrimonio di Vigilanza deve essere adeguata rispetto alla complessiva dimensione della banca (o del gruppo bancario) e dei relativi rischi.

**Price Book Value (P/B)**

Indicatore che esprime il rapporto tra la capitalizzazione di Borsa dell'Emittente e il patrimonio netto dell'Emittente.

## *Nota Informativa sugli strumenti finanziari*

<b><i>Price Earning (P/E)</i></b>	Rapporto tra la capitalizzazione di borsa dell'emittente e gli utili conseguiti.
<b><i>Rating</i></b>	Valutazione della qualità di una società o delle sue emissioni di titoli di debito sulla base della solidità finanziaria della società stessa e delle sue prospettive. Tale valutazione viene eseguita da agenzie specializzate o da una banca sulla base di modelli interni.
<b><i>RWA o Risk-Weighted Assets o Attività Ponderate per il Rischio</i></b>	<p><i>Risk Weighted Assets</i> (attività di rischio ponderate) consistono nell'ammontare complessivo delle attività di rischio (di bilancio e fuori bilancio) alle quali è esposta ciascuna banca (o gruppo bancario) e che concorrono all'assorbimento del patrimonio.</p> <p>Dette attività vengono ponderate sulla base delle indicazioni fornite dalle vigenti normative (ad esempio, ad un credito garantito viene riconosciuto un "peso" inferiore rispetto ad un credito non garantito in termini di assorbimento patrimoniale).</p>
<b><i>Tier One Ratio</i></b>	Indicatore previsto dalle vigenti normative in tema di vigilanza prudenziale. È determinato dal rapporto tra patrimonio di base e RWA e deve assumere un valore percentuale non inferiore al 4%.
<b><i>Total Capital Ratio (coefficiente di solvibilità)</i></b>	Indicatore previsto dalle vigenti normative in tema di vigilanza prudenziale. È determinato dal rapporto tra Patrimonio di Vigilanza e RWA e deve assumere un valore percentuale non inferiore all'8%.

**1. PERSONE RESPONSABILI**

**1.1 INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI**

Banca Popolare di Vicenza, con sede in Vicenza, via Battaglione Framarin, n. 18, assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

BANCA POPOLARE DI VICENZA - Società Cooperativa per Azioni, in qualità di redattore della presente Nota Informativa, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, dichiara che le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

**2. FATTORI DI RISCHIO**

Al fine di comprendere i fattori di rischio relativi all'Emittente, si invitano gli investitori a leggere attentamente le informazioni fornite negli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e al settore di attività in cui esso opera, come descritti nel capitolo 4 del Documento di Registrazione.

I fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Documento di Registrazione.

**2.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI****2.1.1 Fattori di rischio connessi all'investimento in Azioni**

Gli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta sono le Azioni, le quali hanno le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla Data della Nota Informativa.

Alla Data della Nota Informativa le azioni ordinarie in circolazione dell'Emittente non sono quotate in alcun mercato regolamentato italiano o estero e l'Emittente non intende né prevede di richiedere l'ammissione alla negoziazione ad alcuno di tali mercati.

La sottoscrizione delle Azioni implica, pertanto, l'assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento in azioni non negoziate su un mercato regolamentato. In particolare:

- il valore economico delle Azioni, al pari di un qualsiasi altro strumento rappresentativo del capitale di rischio dell'Emittente, dipende essenzialmente dalla consistenza del patrimonio dell'Emittente e dalle valutazioni circa le sue prospettive di utili futuri, per cui non vi è alcuna certezza che il valore economico delle Azioni in futuro possa essere superiore al Prezzo di Offerta a cui possono essere sottoscritte le Azioni nell'ambito dell'Offerta;
- in caso di indebolimento della consistenza patrimoniale dell'Emittente e/o di modifica delle prospettive circa gli utili futuri della stessa, il valore economico delle Azioni potrebbe subire riduzioni significative, anche al di sotto del Prezzo di Offerta;
- le suddette variazioni potrebbero non essere conosciute tempestivamente dall'Azionista, in quanto, non essendo quotate le azioni su alcun mercato regolamentato, non sono costantemente disponibili informazioni sui relativi valori; si tenga, inoltre, conto del fatto che gli obblighi informativi previsti dalle norme di legge e regolamentari per gli emittenti titoli diffusi, le cui azioni non sono quotate su mercati regolamentati, quale l'Emittente, sono più limitati rispetto a quelli previsti per emittenti con titoli quotati sui predetti mercati, per cui eventuali accadimenti significativi inerenti la Società potrebbero non essere conosciuti dagli Azionisti in maniera tempestiva;
- in sede di disinvestimento, non essendo disponibile un mercato di scambi regolamentato, si potrebbero incontrare difficoltà a trovare una controparte disposta ad acquistare le azioni che si intendono vendere, come meglio illustrato al Paragrafo "*Rischio di liquidità connesso alle Azioni*" che segue.

**2.1.1.1 Rischio di liquidità connesso alle Azioni e vincolo di Lock-up per le Azioni sottoscritte con le somme rivenienti dal Finanziamento**

Gli Azionisti, poiché le Azioni non sono quotate su alcun mercato regolamentato, potrebbero incontrare difficoltà in futuro, ove vogliano vendere, in tutto o anche solo in parte, le proprie Azioni. Essi potrebbero, infatti, non trovare controparti disponibili all'acquisto in tempi ragionevolmente brevi o a prezzi in linea con le proprie aspettative.



Inoltre, è previsto che siano soggette a vincolo di Lock-up le Azioni in numero corrispondente alla quota di prezzo pagato con le somme rivenienti dal Finanziamento. Il Socio potrà cedere a terzi le Azioni soggette a Lock-up solo ed esclusivamente alla scadenza del Finanziamento e, comunque, ad avvenuto rimborso del Finanziamento medesimo.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.3.1 (*Prezzo di Offerta*) della presente Nota Informativa.

### 2.1.1.2 Rischi connessi alle caratteristiche delle Azioni

L'Emittente è una banca popolare e, pertanto, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico Bancario e dell'articolo 13 dello Statuto, nessuno può detenere, direttamente o indirettamente, attraverso società controllate o prestanomi, azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, ad eccezione degli organismi di investimento collettivo del risparmio i cui regolamenti determinano il limite di competenza. Ciascun Socio può esprimere in assemblea un solo voto, indipendentemente dal numero di azioni detenute; l'acquisto della qualità di Socio consegue, a fronte di specifica richiesta del richiedente, al gradimento del Consiglio di Amministrazione della Società ed al rispetto delle condizioni previste dallo Statuto.

## 2.2 RISCHI RELATIVI ALL'OFFERTA

### 2.2.1 Rischi connessi alle condizioni economiche dell'Offerta

Il Prezzo di Offerta delle Azioni è pari ad Euro 62,50 vale a dire al prezzo determinato dall'Assemblea dei Soci del 26 aprile 2014 per l'esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione. A tal proposito, con riferimento al prezzo delle azioni (valore nominale più sovrapprezzo) dell'Emittente, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, formula all'Assemblea ordinaria dei Soci una proposta in merito al sovrapprezzo da richiedere per le emissioni di nuove azioni (nel rispetto di quanto indicato all'articolo 2528 del Codice Civile). Nella prassi consolidata che regola i rapporti dell'Emittente con i propri soci relativamente all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie, il prezzo delle azioni corrisponde, quindi, a quello stabilito dall'ultima Assemblea dei Soci ai sensi ed ai fini dell'articolo 6 dello Statuto. In questo senso il sovrapprezzo concorre a definire, di conseguenza, il prezzo di tutti gli scambi di azioni dell'Emittente nel corso dell'esercizio in cui viene determinato.

L'Emittente, conformemente alle indicazioni di Banca d'Italia, ha provveduto ad identificare un'appropriata metodologia valutativa, quanto più possibile ancorata alla redditività dell'Emittente stesso ed atta a garantire continuità di metodo nel tempo, avvalendosi di esperti indipendenti.

In tal senso, il perito indipendente incaricato, prof. Mauro Bini, ha proceduto ad effettuare la valutazione con riferimento al prezzo delle azioni al 31 dicembre 2013, in continuità rispetto ai tre esercizi precedenti, applicando tre criteri:

1. il criterio di natura reddituale, fondato su una valutazione di natura reddituale per somma delle parti mediante il criterio del Dividend Discount Model con Excess Capital;
2. il criterio di mercato, fondato su transazioni comparabili;

3. il criterio del costo (o criterio patrimoniale complesso), il quale desume il valore dalla riespressione del valore delle attività/passività di Banca Popolare di Vicenza a costo di rimpiazzo.

Tenuto conto delle indicazioni dell'esperto indipendente, il Consiglio di Amministrazione, come già peraltro avvenuto negli esercizi precedenti, ha ritenuto di fare riferimento principalmente al criterio reddituale ovvero al Dividend Discount Model con distribuzione dell'excess capital, poiché gli altri due criteri (criterio di mercato e criterio del costo) appaiono meno significativi desumendo il loro valore da multipli di transazioni comparabili che hanno avuto per oggetto rami d'azienda costituiti da sportelli o intere banche il cui mercato, nel corso del triennio 2011/2013, è stato sostanzialmente inattivo (se non per transazioni tra parti correlate o piccole transazioni aventi per oggetto pochi sportelli) determinando l'assenza di transazioni comparabili osservabili.

Nella costruzione del criterio reddituale, l'univoca determinazione del costo del capitale ha consentito di calcolare un unico valore, pari a Euro 62,5, a differenza di quanto accaduto nel precedente esercizio nel quale l'esperto indipendente aveva determinato due ipotesi di costo del capitale che avevano portato ad identificare un intervallo di prezzo per azione compreso tra Euro 57,6 e 62,5.

Si evidenzia altresì che il perito, nell'affermare che nella definizione del prezzo per azione il criterio di natura reddituale sia da intendersi quale metodo principale, precisa come tale approccio comporti il rischio di una maggiore discrezionalità, in quanto fondato principalmente su variabili di input fornite dalla società oggetto di valutazione.

Le ulteriori verifiche circa i risultati ottenuti mediante l'applicazione del criterio di natura reddituale, necessarie in relazione alla maggiore discrezionalità dello stesso, hanno tutte fornito un esito positivo. In particolare esse si sono sostanziate ne:

- la verifica che le ipotesi alla base del piano industriale (utilizzate anche ai fini dell'impairment test sugli avviamenti) siano coerenti con quelle assunte dal mercato, così come desumibili dalle previsioni effettuate dagli analisti relativamente alle banche quotate italiane. Con riguardo a tale punto si segnala che le stime di crescita di utile per Banca Popolare di Vicenza nel periodo 2014-2017 risultano sostanzialmente allineate alle previsioni di consenso degli analisti relativamente alle banche quotate;
- la verifica che il valore ottenuto esprima multipli riconciliabili con quelli ottenibili per la valutazione di banche quotate mediante valutazioni di natura fondamentale basate sul consenso degli analisti;
- l'applicazione, ai fini di ulteriore controllo, dello schema logico di riferimento, introdotto nel 2010 e in grado di spiegare la variazione di prezzo dell'azione rispetto all'anno precedente. L'applicazione di tale metodo ha evidenziato per il 2013 un differenziale positivo per azione rispetto al 2012, di Euro 3,17. La formula individuata esprime ogni anno il valore dell'impresa e la sua variazione (cum dividend) come somma tra il patrimonio netto ed i beni intangibili.

Sulla base di quanto predisposto dall'esperto indipendente incaricato e sentito il parere del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea dei Soci il sovrapprezzo di Euro 58,75 corrispondente ad un prezzo di Euro 62,5, in linea con il prezzo del 2011, del 2012 e del 2013.

Il prezzo di Euro 62,5 per azione, determinato secondo le logiche sopra esposte, evidenzia, quale specifico fattore di rischio connesso agli strumenti finanziari offerti relativamente al moltiplicatore "Price/Book Value" riferito all'Emittente e calcolato sulla base dei Prezzi di Offerta, un disallineamento rispetto ai multipli di mercato di un campione di banche con azioni

quotate, per altro giustificati dall'ottica di breve termine con la quale il mercato sta attualmente valutando tali titoli. Si evidenzia quindi che tale disallineamento deriva dal fatto che il valore delle azioni di Banca Popolare di Vicenza viene determinato annualmente dall'assemblea dei soci sulla base di un processo valutativo basato su un orizzonte temporale di medio/lungo termine e non è quindi conseguenza del prezzo derivante dall'incontro di domanda ed offerta su un mercato regolamentato.

Il disallineamento sopra evidenziato del multiplo P/BV 2013 di BPVi risulta essere meno marcato se riferito ad un campione di banche con azioni non quotate, addirittura sostanzialmente allineato se si prende a riferimento un panel di banche non quotate che applicano la medesima metodologia di BPVi nella determinazione del valore dell'azione.

Tali evidenze risultano nella tabella seguente:

	<b>P/BV 2013</b>
<b>Media banche quotate</b>	<b>0,67x</b>
<b>Media banche non quotate</b>	<b>1,31x</b>
<i>- di cui media banche non quotate con prezzo deliberato da Assemblea</i>	<i>1,38x</i>
<b>Banca Popolare di Vicenza</b>	<b>1,43x</b>

*Fonte dati banche quotate: Bloomberg (dati al 23/04/2014)*

*Fonte dati banche non quotate: Progetti di Bilancio al 31/12/2013*

Dalla tabella sopra riportata emerge che il multiplo *Price/Book Value* 2013 dell'Emittente è superiore alla media delle banche quotate e non quotate, mentre il multiplo *Price/Earnings* 2013 non è stato calcolato in ragione del fatto che l'Emittente ha chiuso il bilancio con un risultato economico negativo.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.3 (Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione) e al Capitolo 5, Paragrafo 5.3.1 (Prezzo di Offerta) della presente Nota Informativa.

### **2.2.2 Rischi connessi a conflitti di interesse dell'Emittente**

Si segnala che le Azioni sono offerte direttamente dall'Emittente. La Società è, dunque, Emittente, offerente e responsabile del collocamento dell'Offerta. Il collocamento delle Azioni può avvenire anche per il tramite delle altre banche del Gruppo. Esistono, pertanto, sotto tali profili, dei potenziali conflitti di interesse su cui si richiama l'attenzione degli investitori.

Si segnala, altresì, che il Finanziamento eventualmente concesso dalla Banca per il quale la stessa, per l'esercizio 2014, percepirà una remunerazione pari all'1% dell'importo finanziato, è finalizzato all'acquisto di azioni di propria emissione, dando così luogo ad un'ipotesi di conflitto di interesse ulteriore ed aggiuntiva rispetto al conflitto sopra indicato.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.4.1 (*Soggetti incaricati del coordinamento e del collocamento*) della presente Nota Informativa.

### **2.2.3 Rischi connessi alla parziale esecuzione dell'Aumento di Capitale**

Non esiste un consorzio di garanzia per il buon esito dell'Offerta; pertanto, l'Offerta potrebbe chiudersi per un ammontare inferiore, rispetto a quanto previsto.

Si segnala che nel caso in cui l'Offerta si chiuda per un ammontare inferiore rispetto a quanto previsto, la patrimonializzazione dell'Emittente rimarrebbe, comunque, superiore ai livelli attualmente richiesti dalla Banca d'Italia.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.2.2 (*Impegni a sottoscrivere le Azioni*) della presente Nota Informativa.

### **2.2.4 Rischi connessi alla costituzione ed al mantenimento della provvista per la sottoscrizione delle Azioni**

Condizione necessaria per poter aderire all'Offerta è la titolarità di un rapporto di conto corrente e di un deposito titoli aperti presso l'Emittente o altre banche del Gruppo. Ove l'aderente non ne sia provvisto, in sede di richiesta di adesione, dovrà farne richiesta di apertura presso una delle filiali delle banche del Gruppo.

#### Sottoscrizione delle Azioni con risorse proprie

Laddove l'aderente decida di sottoscrivere le Azioni con risorse proprie (e, pertanto, senza far ricorso al Finanziamento) dovrà avere depositate - al momento dell'adesione - sul conto corrente indicato nella Scheda di Adesione, le somme necessarie per la sottoscrizione delle Azioni. Ove il richiedente non abbia su detto conto corrente la liquidità sufficiente per sottoscrivere le Azioni dovrà versare sul medesimo conto corrente, all'atto della presentazione della Scheda di Adesione, la somma necessaria a tal fine.

La somma necessaria per la sottoscrizione delle Azioni sarà resa indisponibile sul conto corrente presso l'Emittente o altre banche del Gruppo indicato nella Scheda di Adesione dal giorno della richiesta di adesione fino al pagamento del prezzo di sottoscrizione delle Azioni. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione a Socio da parte del Consiglio di Amministrazione, l'adesione sarà considerata come priva di effetti e, pertanto, la somma verrà resa di nuovo disponibile all'aderente entro massimi 5 giorni lavorativi previa comunicazione telefonica.

#### Sottoscrizione delle Azioni con il Finanziamento

- (A) Laddove l'aderente faccia richiesta del Finanziamento (sia esso essenziale o non essenziale ai fini dell'adesione), in caso di accoglimento della relativa richiesta nonché della domanda di ammissione a Socio, l'aderente viene contattato tempestivamente via telefono dalla Filiale ove intrattiene il rapporto di conto corrente per concordare la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. Dopo la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, la somma erogata sarà accreditata sul conto corrente indicato nella Scheda di Adesione e sarà resa indisponibile dal giorno dell'erogazione fino al pagamento del prezzo di sottoscrizione delle Azioni.
- (B) Laddove l'aderente faccia richiesta del Finanziamento e dichiarare nella Scheda di Adesione che il suo ottenimento non è presupposto essenziale ai fini dell'adesione, in caso di rigetto della richiesta di Finanziamento, ma di accoglimento della domanda di ammissione a Socio, la Banca ne darà tempestiva comunicazione scritta all'aderente. In tal caso, ove il richiedente abbia sul conto corrente indicato nella Scheda di Adesione la liquidità sufficiente per sottoscrivere le Azioni, la Banca, preventivamente autorizzata

dall'aderente nella stessa Scheda di Adesione, procederà a rendere indisponibile sul predetto conto corrente la somma necessaria alla sottoscrizione delle Azioni entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data della decisione di rigetto da parte del Consiglio di Amministrazione fino al pagamento del prezzo delle stesse Azioni. Nel caso in cui l'aderente non abbia sul conto corrente la liquidità sufficiente per la sottoscrizione delle Azioni, l'emissione e la consegna delle Azioni medesime non potranno avvenire sino a quando non siano state versate sul conto corrente le somme necessarie. In particolare, tale versamento dovrà avvenire almeno tre giorni lavorativi precedenti la data di emissione delle Azioni del Singolo Periodo di Offerta in cui è stata presentata la richiesta di adesione e da questo momento la Banca renderà la somma indisponibile fino al momento del pagamento del prezzo delle stesse Azioni.

- (C) Laddove l'aderente faccia richiesta del Finanziamento e dichiarare nella Scheda di Adesione che il suo ottenimento è presupposto essenziale ai fini dell'adesione, in caso di rigetto della richiesta di Finanziamento, la Banca ne darà tempestiva comunicazione scritta all'aderente e l'adesione sarà considerata come priva di effetti.

In caso di rigetto della richiesta di ammissione a Socio, la Banca ne darà tempestiva comunicazione scritta all'aderente e l'adesione sarà considerata come priva di effetti. In tal caso, l'interessato può presentare istanza di revisione della decisione di rigetto (per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 4.5 della presente Nota Informativa).

Ai fini della sottoscrizione delle Azioni (sia con risorse proprie sia con il Finanziamento) non sono previsti oneri o spese accessorie a carico dell'aderente, fatte salve, laddove questo non intrattenga già con una banca del Gruppo un rapporto di conto corrente e/o di deposito titoli, le normali spese connesse alla tenuta/gestione del conto corrente e/o del deposito titoli, tenuto conto che l'aderente può scegliere – tra quelli offerti da ciascuna delle banche del Gruppo - il prodotto più adeguato alle proprie esigenze, potendolo utilizzare per la propria operatività. Pertanto, le condizioni economiche applicabili al conto corrente e/o al deposito titoli sono quelle standard riportate nei Fogli Informativi a disposizione gratuitamente della clientela presso le Filiali di ciascuna banca del Gruppo e pubblicati sul sito internet di ognuna di esse. L'aderente non dovrà sostenere alcuna spesa per l'apertura del conto corrente e/o del deposito titoli, peraltro non prevista da alcuna banca del Gruppo per alcuna tipologia di conto corrente o di deposito titoli.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.8 (Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari).

### **2.2.5 Rischi connessi a eventuali effetti diluitivi**

La possibilità che vengano a determinarsi effetti diluitivi sul capitale sociale detenuto da ciascun socio, consistenti nella riduzione della quota di capitale detenuta per l'effetto dell'ingresso di nuovi soci o, nei limiti previsti dalla legge, della sottoscrizione di ulteriori azioni da parte di soci esistenti sono immanenti alla forma sociale dell'Emittente che, in quanto cooperativa, è una società a capitale variabile. Gli effetti di tale profilo di rischio, stante il principio del voto capitaro applicabile alle banche popolari, aventi natura di cooperativa, sarebbero circoscritti ai soli effetti economici.

Si segnala, inoltre, che nel periodo dal 12 maggio 2014 (incluso) al 8 agosto 2014 (incluso) è in corso la Seconda Offerta che determinerà effetti diluitivi ulteriori – rispetto a quelli sopra detti - sul capitale sociale della Banca.

**2.2.6 Esclusione dei mercati nei quali è consentita l'Offerta**

L'Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano sulla base del Prospetto. Essa, quindi, non é né sarà estesa agli investitori residenti negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone ed in Australia, nonché negli Altri Paesi nei quali tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, con alcun mezzo, non utilizzando quindi né i servizi postali, né alcun altro strumento di comunicazione o di commercio interno o internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Altri Paesi, né attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Ogni adesione all'Offerta posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle limitazioni di cui sopra sarà considerata non valida.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1 (*Destinatari e mercati dell'offerta*) della presente Nota Informativa.

### 3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

#### 3.1 DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE

Alla Data della Nota Informativa, il Gruppo dispone di un capitale circolante sufficiente per fare fronte alle proprie esigenze per un periodo di dodici mesi. Per capitale circolante, ai sensi delle raccomandazioni contenute nel documento ESMA/2013/319 del Marzo 2013, si intende il mezzo mediante il quale il Gruppo ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni in scadenza.

Per le informazioni sulle risorse finanziarie dell'Emittente si rinvia al capitolo 10 (*Risorse finanziarie*) del Documento di Registrazione.

#### 3.2 FONDI PROPRI ED INDEBITAMENTO

La seguente tabella riporta il totale della provvista e dei mezzi propri del Gruppo alla data del 31 marzo 2014. Si precisa che le suddette informazioni sono tratte da elaborazioni gestionali e non sono state sottoposte a revisione contabile.

(dati in migliaia di euro)	31/03/2014
Debiti verso banche	7.058.707
Raccolta diretta <sup>(1)</sup>	29.421.907
<b>Totale provvista</b>	<b>36.480.614</b>
Patrimonio netto del Gruppo (escluso risultato di periodo)	3.564.753
<b>Totale</b>	<b>40.045.367</b>

<sup>(1)</sup> Include le voci "20. Debiti verso clientela", "30.Titoli in circolazione" e "50.Passività finanziarie valutate al *fair value*" del passivo di stato patrimoniale.

Per ulteriori informazioni si rinvia ai capitoli 9 (*Resoconto della situazione gestionale e finanziaria*), 10 (*Risorse finanziarie*) e 20 (*Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria ed i profitti e le perdite dell'Emittente e del Gruppo*) del Documento di Registrazione.

#### 3.3 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL'EMISSIONE

Le Azioni sono offerte direttamente dall'Emittente. La Società è, dunque, emittente, offerente e responsabile del collocamento dell'Offerta. Sotto tale profilo esiste, dunque, un potenziale conflitto di interessi.

Gli investitori devono, inoltre, considerare che il prezzo delle azioni dell'Emittente è stabilito annualmente, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, dall'Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione, ai fini della proposta da presentare all'Assemblea dei soci per il calcolo del prezzo delle azioni ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, ha provveduto ad identificare, conformemente alle indicazioni della Banca d'Italia, un'appropriata metodologia valutativa, quanto più possibile ancorata alla redditività dell'Emittente stesso ed atta a garantire continuità di metodo nel tempo, avvalendosi di esperti indipendenti per la determinazione del prezzo delle azioni dell'Emittente al 31 dicembre di ciascun anno.

In tal senso, il perito indipendente incaricato, Prof. Mauro Bini, ha proceduto ad effettuare la valutazione con riferimento al prezzo al 31 dicembre 2013, in continuità rispetto ai due esercizi precedenti, applicando tre criteri:

1. il criterio di natura reddituale, fondato su una valutazione di natura reddituale per somma delle parti mediante il criterio del *Dividend Discount Model* con *Excess Capital*;
2. il criterio di mercato, fondato su transazioni comparabili;
3. il criterio del costo (o criterio patrimoniale complesso), il quale desume il valore dalla riespressione del valore delle attività/passività di Banca Popolare di Vicenza a costo di rimpiazzo.

Tenuto conto delle indicazioni dell'esperto indipendente, il Consiglio di Amministrazione come già peraltro avvenuto negli esercizi precedenti, ha ritenuto di fare principalmente riferimento al criterio reddituale ovvero al *Dividend Discount Model* con distribuzione dell'*excess capital*. A differenza di quanto accaduto nel precedente esercizio, nel quale l'esperto indipendente ha determinato due ipotesi di costo del capitale che hanno portato ad identificare un intervallo di prezzo per azione compreso tra Euro 57,6 e 62,5, nel 2013 l'univoca determinazione del costo del capitale ha consentito di calcolare un unico valore, pari a Euro 62,5.

Sulla base del parere predisposto dall'esperto indipendente incaricato, e sentito il parere del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha proposto per il 2014 all'Assemblea dei Soci il sovrapprezzo di Euro 58,75 corrispondente ad un prezzo di Euro 62,50, in linea con il prezzo del 2012 e del 2013.

Fatto salvo quanto indicato nel capitolo 14, paragrafo 14.2 (Conflitti di interesse degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza e degli alti dirigenti) e capitolo 17, paragrafo 17.2 (Partecipazioni azionarie e *stock option*) del Documento di Registrazione, per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla Data della Nota Informativa, oltre alle finalità indicate al Paragrafo 3.4 (Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi) della presente Nota Informativa che segue, non sussistono ulteriori interessi significativi in merito all'emissione delle Azioni e delle Obbligazioni o alle Offerte stesse.

### **3.4 RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI**

L'operazione oggetto dell'Offerta consentirà di agevolare l'aumento della base sociale permettendo alla Banca di dare risposta a quella domanda di spirito mutualistico e cooperativistico che proviene dal tessuto sociale dei territori dove la stessa opera e che si trova nei valori fondanti delle banche popolari, e ciò anche mediante l'impiego del proprio patrimonio sociale, concedendo, infatti, la possibilità per i Nuovi Soci di accedere al Finanziamento per il pagamento del prezzo di sottoscrizione delle Azioni.

Inoltre, l'operazione oggetto dell'Offerta è coerente con gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale volto a raggiungere i migliori standard di mercato, grazie sia all'incremento della base di capitale sia alla sua maggiore stabilità in ragione del più ampio frazionamento della compagine sociale. Non si esclude, peraltro, come già previsto nell'aggiornamento del piano



industriale 2012-2014/16 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2013 la possibilità di valutare opportunità di crescita per linee esterne.

L'impatto dell'Aumento di Capitale (relativo alla sottoscrizione delle Azioni) sul *Tier 1 Capital Ratio*, sulla base di un aumento di capitale di Euro 300 milioni, una volta terminato l'ammortamento del Finanziamento (per ipotesi alla fine del 5° anno) e dei *ratios* patrimoniali al 31 dicembre 2013, sarebbe pari a 107 punti base.

Per quanto riguarda i proventi, le risorse ottenute dall'Offerta, al netto dei finanziamenti erogati ex art 2358 c.c. consentiranno flessibilità nella gestione del costo della raccolta, sostituendo altri finanziamenti sul mercato interbancario ed internazionale e alimenteranno, nella normale gestione, l'attività creditizia del Gruppo, orientata, in ogni caso e pur in un contesto macroeconomico difficile ed incerto, al rispetto di una prudente erogazione del crediti.

Nel breve termine la liquidità netta riveniente dall'Offerta, fermo quanto sopra evidenziato relativamente agli obiettivi che si intendono perseguire nel medio/lungo termine, sarà gestita nell'ambito complessivo della tesoreria della banca nell'ottica generale di massimizzare i proventi e/o ridurre gli oneri finanziari.

Inoltre, alla data del 16 aprile 2014, a titolo informativo si segnala che l'Emittente ha effettuato il 31 gennaio 2014 una manifestazione di interesse relativamente al progetto di integrazione di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, ha svolto l'attività di *due diligence review* e in data 12 aprile 2014 ha sottoscritto un accordo di processo volto a disciplinare lo svolgimento di una fase di approfondimento congiunto in relazione a struttura, modalità e condizioni della possibile integrazione. L'accordo prevede, in particolare, la concessione di un'esclusiva fino al 30 maggio 2014, finalizzata a consentire a BPVi di presentare un'offerta vincolante per la possibile integrazione.

#### **4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE**

##### **4.1 Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti**

Le Azioni oggetto dell'Offerta sono le massime n. 4.800.000 Azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 3,75, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla Data della Nota Informativa.

Le Azioni avranno il codice ISIN IT0000784212.

##### **4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati**

Le Azioni saranno emesse in base alla legge italiana.

##### **4.3 Caratteristiche delle Azioni**

Le Azioni sono ordinarie, nominative ed indivisibili, liberamente trasferibili e assoggettate al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

Conseguentemente, sino a quando le Azioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli, il trasferimento delle Azioni e l'esercizio dei relativi diritti potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso quest'ultima società.

Ancorché le Azioni siano liberamente trasferibili e, come si dirà più avanti, attribuiscono agli aderenti gli stessi diritti delle azioni già in circolazione, è previsto che siano soggette a vincolo di Lock-up le Azioni in numero corrispondente alla quota di prezzo pagato con le somme rivenienti dal Finanziamento. Tale vincolo prevede inoltre che le medesime Azioni dovranno restare depositate sul deposito titoli del Socio in essere presso una banca del Gruppo.

##### **4.4 Valuta di emissione delle azioni**

Le Azioni saranno emesse in Euro.

##### **4.5 Descrizione dei diritti connessi alle azioni**

Le Azioni avranno godimento regolare ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e, pertanto, avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni in circolazione al momento dell'emissione.

Le Azioni non attribuiranno il diritto di aderire alla Seconda Offerta in quanto la data di stacco del diritto di opzione prevista in relazione a tale Seconda Offerta è precedente a quella di emissione delle Azioni.

Non esistono categorie di azioni in circolazione diverse da quelle ordinarie.

Le azioni in circolazione non sono quotate su alcun mercato regolamentato né su altre piattaforme di negoziazione.

Si riportano di seguito alcune previsioni dello Statuto relative ai diritti amministrativi e patrimoniali connessi a tutte le azioni dell'Emittente, incluse le Azioni. Lo Statuto è a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società nonché sul sito internet [www.popolarevicenza.it](http://www.popolarevicenza.it).

##### *Diritto al dividendo*

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, le Azioni attribuiscono il pieno diritto ai dividendi, ove deliberati dall'Assemblea ordinaria dei soci per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca di

acquisto delle azioni; i sottoscrittori delle azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di operazioni di aumento di capitale sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci, questa determina anche la data di godimento del dividendo per l'esercizio in cui l'operazione ha corso.

Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni dell'Emittente.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti all'Emittente.

#### *Diritto di voto*

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, hanno diritto di voto in Assemblea coloro che risultano iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione e siano in possesso della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della legislazione vigente, attestante l'avvenuto deposito delle azioni due giorni prima non festivi dell'Assemblea.

La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero di azioni possedute.

E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente dell'Emittente o di società da quest'ultimo controllate. Le deleghe rilasciate valgono sia per la prima che per la seconda convocazione dell'Assemblea.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socio dell'Emittente anche se munita di mandato generale

Le suindicate limitazioni non si applicano in caso di rappresentanza legale.

#### *Acquisizione della qualità di Socio*

Ai sensi degli articoli 8, 11, 12 e 13 dello Statuto possono essere ammesse quali soci della Società le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12 dello Statuto, le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti.

Ai fini dell'ammissione a socio è inoltre necessario che l'aspirante socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli.

Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, chi intende diventare socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero delle azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale.

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata agli interessati e annotata a cura degli amministratori sul libro soci. L'eventuale rifiuto può essere sottoposto dall'interessato, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, al Collegio dei Provisori che decide entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Consiglio dei Proviviri e la sua decisione è inappellabile.

Coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio e siano portatori legittimati di azioni possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniali, ferme restando le limitazioni previste dallo Statuto.

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, la qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel libro soci, adempite le formalità prescritte, previo versamento della tassa di ammissione a socio determinata dal Consiglio di Amministrazione; tale tassa può essere variata dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento durante l'esercizio sociale.

#### *Esclusione del socio*

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:

- a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;
- c) coloro che, previa intimazione scritta del Consiglio di Amministrazione, contermine di almeno trenta giorni, non effettuino il versamento delle azioni sottoscritte o il pagamento di somme dovute alla Società a qualunque titolo;
- d) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'articolo 2533 del codice civile.

Il provvedimento di esclusione è immediatamente efficace. Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'articolo 6 dello Statuto. Nel caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato –in deroga all'articolo 2535 del codice civile - ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dello Statuto. Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità sopra descritte.

#### *Vincoli su azioni*

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro soci. In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al socio.

Le azioni sono in ogni caso, per patto sociale, soggette, fino dalla loro emissione, a vincolo e privilegio in favore della Società a garanzia di ogni credito, diretto od indiretto, anche se illiquido, che la Società abbia a vantare a qualsivoglia titolo nei confronti del socio.

#### *Diritto di opzione*

L'Offerta oggetto della presente Nota Informativa riguarda l'Aumento di Capitale, cui non si applica la disciplina prevista dall'articolo 2441, primo comma, del Codice Civile. Tale disciplina trova invece applicazione nei casi di un aumento di capitale straordinario, in cui le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di conversione.

*Diritto di prelazione*

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, in caso di offerta di azioni di nuova emissione in opzione ai soci, coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulle azioni eventualmente rimaste inoperte.

*Diritto alla partecipazione agli utili dell'Emittente*

Ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto, dall'utile netto risultante dal bilancio annuale sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria della Società, viene innanzitutto prelevata una quota non inferiore a quella prevista dalla legge per l'incremento della riserva ordinaria legale ed una quota non inferiore al 10% per l'incremento della riserva straordinaria. Il residuo utile è ripartito come segue:

- (i) una quota non superiore al 10% è destinata ad opere di beneficenza, assistenza, cultura e interesse sociale;
- (ii) ai soci, nella misura che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene approvata dall'Assemblea;
- (iii) il rimanente è ripartito, su proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo le deliberazioni dell'Assemblea la quale può, con l'eccedenza, costituire od incrementare riserve comunque denominate nonché la riserva per l'acquisto o il rimborso delle azioni della Società e assegnare una ulteriore quota agli scopi previsti dal precedente (i), senza comunque superare il limite ivi stabilito.

*Diritto di partecipazione all'eventuale residuo attivo in caso di liquidazione*

Ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto, al termine della liquidazione il riparto delle somme disponibili tra i titolari delle azioni ha luogo in proporzione delle rispettive partecipazioni.

**4.6 Delibere ed autorizzazioni in virtù delle quali le Azioni saranno emesse**

In data 18 febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato l'avvio dell'operazione di aumento di capitale ordinario finalizzato all'ampliamento della base sociale, previo rilascio da parte delle competenti autorità di vigilanza delle previste autorizzazioni.

Successivamente, in data 4 marzo 2014, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, nel definire le modalità di realizzazione dell'operazione, ha deliberato di voler procedere nel triennio 2014/2016 ad un'operazione di aumento di capitale finalizzato all'ampliamento della base sociale da realizzarsi attraverso un aumento di capitale ordinario per consentire la sottoscrizione della quantità minima di azioni prevista dallo Statuto per richiedere l'ammissione a socio (100 azioni), con possibilità di accedere ad un finanziamento per il pagamento del prezzo di sottoscrizione delle azioni medesime, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2358 del Codice Civile e secondo quanto previsto ed indicato nella Relazione approvata in data 4 marzo 2014.

L'Aumento di Capitale sarà realizzato attraverso l'Offerta e, salvo diversa successiva determinazione del Consiglio di Amministrazione, attraverso altre massime n. 2 offerte successive (le "Offerte Successive") all'Offerta, laddove nel periodo di offerta (il "Periodo di Offerta") non fossero sottoscritte tutte le Azioni oggetto dell'Offerta medesima.

Le Offerte Successive si terranno rispettivamente:

- dal giorno del mese di maggio 2015 al giorno del mese di dicembre 2015 che saranno indicati nella relativa nota informativa sugli strumenti finanziari ("Prima Offerta

**Successiva”)**,

ed avrà ad oggetto le eventuali Azioni residue non sottoscritte nel Periodo di Offerta;

- dal giorno del mese di maggio 2016 al giorno del mese di dicembre 2016, che saranno indicati nella relativa nota informativa sugli strumenti finanziari;

ed avrà ad oggetto le eventuali Azioni residue non sottoscritte nel periodo di offerta della Prima Offerta Successiva.

In considerazione del fatto che l’Emittente è una società cooperativa e, in quanto tale, con capitale variabile, in conformità delle vigenti disposizioni di legge, l’Emittente medesimo procederà ad emettere le Azioni oggetto dell’Offerta - fino ad un importo massimo di Euro 300.000.000,00 - in virtù di delibere del Consiglio di Amministrazione chiamato, di volta in volta, a decidere sull’ammissione di nuovi soci e a fissare l’ammontare di nuove azioni secondo le richieste pervenute dai soggetti richiedenti l’ammissione a socio - diversi dai dipendenti delle società del Gruppo - , ovvero dagli azionisti esistenti che fanno richiesta di aumentare la propria partecipazione ai fini dell’ammissione a socio, previa verifica della sussistenza delle condizioni per l’ammissione a nuovo socio come meglio precisate al successivo capitolo 5, paragrafo 5.1.1. (*Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata*).

Il Consiglio di Amministrazione, in data 4 marzo 2014, conferendo delega alla Direzione Generale, ha, altresì, deliberato di provvedere alla dovuta comunicazione alla Banca d’Italia, richiesta al fine di attuare l’Aumento di Capitale oggetto della presente Offerta, secondo quanto previsto dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia. L’informativa preventiva è stata inviata a Banca d’Italia dall’Emittente in data 5 marzo 2014. Si evidenzia che, secondo quanto previsto dalla normativa di vigilanza, tenuto conto della natura di società cooperativa dell’Emittente e del fatto che l’operazione di Aumento di Capitale non comporta alcuna modifica statutaria, non è prevista l’emissione di un provvedimento di accertamento da parte della Banca d’Italia.

In data 26 aprile 2014 l’Assemblea Straordinaria ha autorizzato la Banca - ai sensi dell’art. 2358 Codice Civile, applicabile quanto meno in via cautelativa – a concedere agli aspiranti Nuovi Soci la possibilità di ottenere il Finanziamento finalizzato alla sottoscrizione delle Azioni nell’ambito dell’Offerta. Come indicato nella Relazione, lo scopo mutualistico che caratterizza la Banca appare strutturalmente idoneo a giustificare l’impiego del patrimonio sociale per favorire la partecipazione di nuovi soci alla compagine sociale attraverso l’assistenza finanziaria, facilitandone così l’ingresso nella base sociale.

Nel rispetto dell’articolo 2358 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione ha verificato che l’importo massimo complessivo delle somme che saranno date a prestito a terzi nuovi soci al fine di sottoscrivere le Azioni oggetto della presente Offerta, non ecceda il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio presentato nell’Assemblea dei soci del 26 aprile 2014 per l’approvazione.

In data 29 aprile 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che l’Offerta abbia inizio contestualmente all’inizio della Seconda Offerta, e termini il 19 dicembre 2014.

Con nota del 15 aprile 2014, Banca d’Italia ha comunicato alla Società di aver preso atto dell’informativa sopra menzionata.

#### **4.7 Data di emissione delle Azioni**

Le Azioni oggetto dell'Offerta saranno emesse e consegnate entro il mese successivo al Singolo Periodo di Offerta nel corso del quale sia stata formulata la Richiesta di Adesione dall'aderente, fatto salvo per il sesto e ultimo singolo periodo di offerta che avrà luogo dal 1° dicembre 2014 al 19 dicembre 2014 in relazione al quale le Azioni verranno emesse: (i) entro il 31 dicembre 2014 per gli aderenti che non abbiano richiesto il Finanziamento e (ii) entro il 31 gennaio 2015 per gli aderenti che abbiano richiesto e ottenuto il Finanziamento. La data di emissione delle Azioni (che comunque sarà entro la fine del mese successivo alla chiusura del Singolo Periodo di Offerta) sarà decisa dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella prima adunanza utile dopo la fine dei Singoli Periodi di Offerta.

Nella medesima adunanza, oltre che sulla data di emissione delle Azioni, il Consiglio di Amministrazione delibererà:

- (i) sulla richiesta di ammissione a socio da parte degli aderenti;
- (ii) sull'eventuale richiesta del Finanziamento;
- (iii) sul numero di Azioni da emettere.

Dopo la suddetta riunione del Consiglio di Amministrazione della Banca, le Azioni oggetto dell'Offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto a condizione che, laddove l'aspirante Nuovo Socio abbia richiesto ed ottenuto il Finanziamento, questi sottoscriva il Contratto di Finanziamento.

Laddove il Consiglio di Amministrazione deliberi il rigetto della domanda di ammissione a Socio e/o della richiesta di Finanziamento, la Banca ne darà tempestiva comunicazione scritta all'interessato.

In caso di accoglimento della richiesta del Finanziamento, l'aspirante Nuovo Socio sarà tempestivamente contattato via telefono dalla Filiale ove intrattiene il rapporto di conto corrente per concordare la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

L'Emittente invierà la comunicazione ai Nuovi Soci, a mezzo lettera, dell'avvenuta emissione delle Azioni, entro tre giorni lavorativi dalla data di emissione delle stesse (coincidente con la data di assegnazione e di pagamento). Contestualmente all'emissione delle Azioni, l'aderente sarà iscritto a libro soci della Banca ed acquisirà lo *status* di Socio. Pertanto, tale lettera dell'Emittente si intenderà anche come comunicazione dell'avvenuta ammissione a Socio.

Per maggiori informazioni in merito alla data di consegna e di pagamento delle Azioni si rinvia al paragrafo 5.1.8 della presente Nota Informativa.

#### **4.8 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni**

Non sono previste limitazioni alla trasferibilità delle Azioni ai sensi della legge, dello Statuto o derivanti dalle condizioni di emissioni.

Si evidenzia tuttavia che il numero di Azioni corrispondente alla quota di prezzo pagato con le somme rivenienti dal Finanziamento sarà soggetto a vincolo di Lock-up di durata fino alla scadenza del Finanziamento e, comunque, fino all'intervenuto integrale rimborso dello stesso (per maggiori informazioni sul Lock-up si rinvia al paragrafo 5.1.8 (*Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari*)).

**4.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle Azioni**

Non esistono norme che stabiliscono un obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali che abbiano ad oggetto le Azioni, in quanto le Azioni medesime non sono ammesse a quotazione in un mercato regolamentato.

**4.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni dell'emittente nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso**

Nel corso dell'ultimo esercizio, chiuso il 31 dicembre 2013, e dell'esercizio in corso, non sono state promosse offerte pubbliche di acquisto o scambio sulle azioni ordinarie in circolazione, né l'Emittente ha mai assunto la qualità di offerente nell'ambito di tali operazioni.

**4.11 Aspetti Fiscali**

Le informazioni fornite di seguito sintetizzano alcuni aspetti del regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni, ai sensi della legislazione tributaria italiana vigente alla Data della Nota Informativa e relativamente a specifiche categorie di investitori.

Quanto segue non intende costituire un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni per tutte le possibili categorie di investitori.

Il regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni, di seguito riportato, si basa sulla legislazione vigente e sulla prassi esistente alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a eventuali future modifiche di legge o di prassi che potrebbero avere anche effetti retroattivi.

Qualora successivamente alla Data della Nota Informativa intervengano modifiche di legge o di prassi aventi ad oggetto il regime fiscale descritto di seguito, l'Emittente non provvederà ad aggiornare il presente Paragrafo, per dare conto delle modifiche intervenute anche nel caso in cui, a seguito di tali modifiche, le informazioni presenti in questo Paragrafo non risultassero più valide. Gli investitori sono, perciò, tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni.

**A) Definizioni**

Ai fini del presente Paragrafo della Nota Informativa, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.

“**Azioni**”: le Azioni dell'Emittente;

“**Cessione di Partecipazioni Qualificate**”: cessione a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, le percentuali previste dalla legge per le Partecipazioni Qualificate. Il termine di dodici mesi decorre dalla data in cui le azioni, i titoli e i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore alle predette percentuali. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;

“**Cessione di Partecipazioni Non Qualificate**”: cessione a titolo oneroso di azioni, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, diverse dalle Cessioni di Partecipazioni Qualificate;



**“Partecipazioni Qualificate”**: le partecipazioni sociali aventi ad oggetto partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), nonché diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

**“Partecipazioni Non Qualificate”**: le partecipazioni sociali, nonché diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, diverse dalle Partecipazioni Qualificate;

#### **B) *Trattamento ai fini delle imposte dirette dei dividendi***

I dividendi derivanti dalle Azioni dell’Emittente saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società fiscalmente residenti in Italia.

Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di soci.

##### *(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa*

Gli utili corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sulle azioni possedute al di fuori dell’esercizio d’impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni), sono soggetti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell’art. 27-ter, D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 (il **“DPR 600/1973”**) e dell’art. 2, D.L. 138/2011 (convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148). Non sussiste l’obbligo da parte dei soci di indicare gli utili percepiti nella dichiarazione dei redditi. L’imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli nonché dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’art. 80 del TUF).

Si evidenzia che il recente decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014, ha previsto l’aumento dell’aliquota di tassazione dal 20% al 26%, con effetto a partire dagli utili percepiti dal 1° luglio 2014. Gli utili corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sulle azioni possedute al di fuori dell’esercizio d’impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all’atto della percezione, dichiarino che gli utili percepiti sono relativi a partecipazioni attinenti a Partecipazioni Qualificate. Ai sensi del Decreto del 2 aprile 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, tali utili concorrono limitatamente al 49,72% del loro ammontare alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente assoggettato ad IRPEF. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l’applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data.

Si evidenzia che il recente decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014, ha previsto l'aumento dell'aliquota di tassazione dal 20% al 26%, con effetto a partire dal rislutato di gestione maturato dal 1° luglio 2014.

*(ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa che detengono le partecipazioni nell'ambito del regime del risparmio gestito*

Gli utili corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse in un rapporto di gestione patrimoniale intrattenuto con un intermediario autorizzato, in relazione al quale sia esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 461/1997, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del risultato maturato di gestione, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20%. Per ulteriori dettagli sul regime del risparmio gestito, si veda *infra* il paragrafo relativo alla tassazione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti mediante Cessione di Partecipazioni Non Qualificate.

*(iii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa*

Gli utili corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sulle Azioni detenute in regime d'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili percepiti sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente limitatamente al 49,72% del loro ammontare, ai sensi del Decreto del 2 aprile 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data.

*(iv) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia*

Gli utili corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, a società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovverosia a società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (cosiddetti enti commerciali), fiscalmente residenti in Italia non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo, da assoggettare a tassazione secondo le regole ordinarie, con le seguenti modalità:

1. gli utili distribuiti a favore di soggetti IRPEF, quali ad esempio le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 49,72% del loro ammontare, ai sensi del Decreto del 2 aprile 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino

all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data;

2. gli utili distribuiti a favore di soggetti IRES, quali ad esempio le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni e gli enti commerciali, concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relativi a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS di cui al Regolamento 1606/2002/CE.

Per alcuni tipi di società ed enti ed a certe condizioni, gli utili percepiti concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

*(v) Enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia*

Gli utili corrisposti agli enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. c), del TUIR, ovvero dagli enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono generalmente a formare il reddito complessivo del percettore da assoggettare ad IRES limitatamente al 5% del loro ammontare.

*(vi) Soggetti esenti e Soggetti esclusi*

Gli utili corrisposti a soggetti residenti esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) su azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni), sono soggetti a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20%, con obbligo di rivalsa, applicata dal soggetto residente (aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le Azioni sono depositate ovvero dal soggetto (depositario) non residente che aderisca al sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia. Gli utili corrisposti a soggetti esclusi dall'IRES ai sensi dell'art. 74 del TUIR (organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni) non sono soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva.

Si evidenzia che il recente decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014, ha previsto l'aumento dell'aliquota di tassazione dal 20% al 26%, con effetto a partire dagli utili percepiti dal 1° luglio 2014.

*(vii) Fondi pensione italiani ed O.I.C.R. italiani*

Gli utili corrisposti a fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17, Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (il "**Decreto 252**") non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Tali utili concorrono per intero alla formazione del risultato della gestione maturato al termine di ciascun esercizio, assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota dell'11%.

Gli utili corrisposti agli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia ("**O.I.C.R.**") e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del Decreto Legge n. 512 del 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (i c.d. "**Fondi Lussemburghesi Storici**") non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225 (il "**D.L. 225/2010**"), convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha

introdotta rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 20%, al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote.

Si evidenzia che il recente decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014, ha previsto l'aumento dell'aliquota di tassazione dal 20% al 26%, con effetto a partire dai proventi realizzati dal 1° luglio 2014. Sui proventi realizzati dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30/6/2014 si applica la precedente aliquota in vigore fino al 30/6/2014.

(viii) *Fondi comuni di investimento immobiliare italiani*

Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001 (il “**D.L. 351/2001**”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a seguito delle modifiche apportate dall'art. 41-*bis* del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni in Legge 326/2003 (il “**Decreto 269**”), gli utili percepiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF ovvero dell'art. 14-*bis* della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994 (la “**Legge 86**”), sono soggetti ad imposizione al momento del pagamento dei proventi relativi alle quote secondo il regime loro proprio.

(ix) *Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le Azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Gli utili percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggetti ad alcuna ritenuta in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione da assoggettare ad imposizione secondo le regole ordinarie e generalmente nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS di cui al Regolamento 1606/2002/CE.

In alcuni casi, gli utili percepiti concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione della stabile organizzazione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(x) *Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le Azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Gli utili corrisposti a soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui le azioni o titoli similari siano riferibili, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni), sono soggetti ad una imposta sostitutiva del 20% ai sensi dell'art. 27-*ter* DPR 600/1973 e dell'art. 2, D.L. 138/2011 (convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148). Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono al sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del TUF).

Si evidenzia che il recente decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014, ha previsto l'aumento dell'aliquota di tassazione dal 20% al 26%, con effetto a partire dagli utili percepiti dal 1° luglio 2014.

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione e dalle società soggette a ritenuta nella misura dell'1,375% hanno diritto, a fronte di istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza di 1/4 dell'imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell'art. 27-ter, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.

I soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli utili nella misura prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente:

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Questa attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

Nell'ipotesi in cui trovi applicazione l'imposta sostitutiva sugli utili nella misura prevista dalla convenzione per evitare le doppie imposizioni applicabile, non spetta il rimborso fino a concorrenza di 1/4 dell'imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973. L'Amministrazione finanziaria italiana ha, peraltro, concordato, con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri, un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia. Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 20% ai sensi dell'art. 27-ter DPR 600/1973 e dell'art. 2, D.L. 138/2011 (convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148). L'aliquota dell'imposta sostitutiva è elevata al 26% con riferimento agli utili percepiti dal 1° luglio 2014. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra l'imposta sostitutiva applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata da idonea documentazione, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

In relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota dell'1,375% sugli utili corrisposti a società ed enti che siano:

- (i) soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nella lista da predisporre con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR e
- (ii) ivi fiscalmente residenti.

Fino all'emanazione del predetto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella citata misura dell'1,375% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive

modifiche. Ai sensi dell'art. 1, comma 68 della Legge Finanziaria 2008, l'imposta sostitutiva dell'1,375% si applica ai soli dividendi derivanti da utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura dell'1,375%, i beneficiari non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione, inclusa una certificazione di residenza e di *status* fiscale rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di residenza.

L'imposta sostitutiva è applicata con aliquota dell'11% sugli utili corrisposti a fondi pensione istituiti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nella lista da predisporre con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 168-*bis* del TUIR. Fino all'emanazione del predetto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella citata misura dell'11% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva della misura dell'11%, i fondi pensione non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione.

Ai sensi dell'art. 27-*bis* del DPR 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990, poi rifiuta nella Direttiva n. 2011/96/UE del 30 novembre 2011, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società beneficiaria (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva n. 435/90/CEE, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppie imposizioni sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nell'Emittente non inferiore al 10% del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti.

A tal fine, la società non residente deve produrre (i) una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i requisiti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c) nonché (ii) idonea documentazione attestante la sussistenza della condizione di cui al precedente punto (d). Inoltre, in base a quanto disposto dallo stesso art. 27-*bis* del DPR 600/1973 e alla luce delle indicazioni fornite dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, e purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nell'Emittente sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle Azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando tempestivamente all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata.

In relazione alle società non residenti che risultano direttamente o indirettamente controllate da soggetti non residenti in Stati dell'Unione Europea, il suddetto regime di rimborso o di non applicazione dell'imposta sostitutiva può essere invocato soltanto a condizione che le medesime società dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in questione.

Sugli utili di pertinenza di enti o organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non si applica l'imposta sostitutiva.

*(xi) Distribuzione di riserve di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR*

Le informazioni fornite nel presente Paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte dell'Emittente – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle Riserve di Capitale di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR, ovverosia, tra l'altro, delle riserve od altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche **“Riserve di Capitale”**).

Persone fisiche non esercenti attività d'impresa fiscalmente residenti in Italia

Indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d'impresa costituiscono utili per i precettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate e, o non relative all'impresa, al medesimo regime sopra riportato per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza tra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali (al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione costituiscono utili.

In relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del D.Lgs. 461/1997, in assenza di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, seguendo un'interpretazione sistematica delle norme, le somme distribuite a titolo di ripartizione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato annuo della gestione maturato relativo al periodo di imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo di imposta (o al venire meno del regime del risparmio gestito se anteriore) deve essere incluso nel calcolo del risultato annuo della gestione maturato nel periodo d'imposta, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20% (elevata al 26% del decreto legge 24/4/2014, n. 66, con effetto a partire dal risultato di gestione maturato dal 1° luglio 2014).

Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, società di persone, società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR e persone fisiche esercenti attività d'impresa, fiscalmente residenti in Italia.

In capo alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, alle società in nome collettivo, alle società in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatte salve le quote di essi accantonate in sospensione di imposta) in capo alla società che provvede all'erogazione. Le somme qualificate come utili sono soggette al medesimo regime sopra riportato per i dividendi. Le somme percepite

a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime evidenziato al successivo Paragrafo C.

#### Fondi pensione italiani

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui al Decreto 252, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, concorrono a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione, soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'11%. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d'imposta è incluso nel calcolo del risultato annuo di gestione.

#### Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa fiscalmente residenti in Italia. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare.

#### Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'art. 73 comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

#### ***C) Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze derivanti dalla cessione di Azioni***

Le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Azioni dell'Emittente sono soggette al trattamento fiscale ordinariamente applicabile alle plusvalenze realizzate su azioni di società fiscalmente residenti in Italia.

Di seguito si illustrano le differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di investitori.

##### *(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, società semplici e soggetti equiparati*

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di attività commerciale, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia ovvero da società semplici e da soggetti equiparati mediante la cessione di Azioni sono soggette al seguente regime fiscale.

#### Cessione di Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia e non esercenti attività di impresa, se riferite a una cessione di Azioni "non qualificata", sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 20%. In tal caso, il cedente potrà decidere di assoggettare le plusvalenze al regime della dichiarazione ovvero del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997.



Si evidenzia che il recente decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014, ha previsto l'aumento dell'aliquota di tassazione dal 20% al 26%, con effetto a partire dalle plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014.

Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono azioni non in regime d'impresa, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio, al netto delle relative minusvalenze. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi di ciascun azionista. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta da ciascun azionista mediante versamento diretto. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono azioni non in regime d'impresa possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. "regime del risparmio amministrato"). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) le azioni siano depositate presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il contribuente opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L'intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso di azioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l'imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al portatore dei titoli. Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono azioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. "risparmio gestito" concorreranno a formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

#### Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze, derivanti da cessioni di Azioni che rappresentano una Partecipazione Qualificata, conseguite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sono, per il 49,72% del loro ammontare, sommate algebricamente alla corrispondente quota delle minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni. Se le plusvalenze sono superiori alle minusvalenze, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del contribuente assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche ("IRPEF"). Per tali plusvalenze, la tassazione avviene unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, in quanto le plusvalenze da Cessione di Partecipazioni Qualificate non possono essere soggette né al regime del

risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito previsti esclusivamente per le Partecipazioni Non Qualificate.

*(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR*

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche in regime di impresa, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono per il loro intero ammontare alla determinazione del reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcuni casi, anche della base imponibile IRAP). Ai sensi dell'articolo 86, comma 4 del TUIR, nel caso in cui le Azioni siano state possedute per un periodo non inferiore a tre anni, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione dell'imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile complessivo limitatamente al 49,72% del loro ammontare, ai sensi del Decreto del 2 aprile 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

*(iii) Società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR*

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, vale a dire da società per azioni e società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, mediante cessione a titolo oneroso delle Azioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare. Ai sensi dell'articolo 86, comma 4 del TUIR, nel caso in cui le Azioni siano state possedute per un periodo non inferiore a tre anni, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione dell'imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 87 del TUIR, le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni in società ed enti indicati nell'art. 73 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile del cedente in quanto esenti nella misura del 95%, se le suddette azioni presentano i seguenti requisiti:

- (a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- (b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- (c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 167 del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'art. 168-bis del TUIR;
- (d) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 del TUIR.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le

cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Le minusvalenze realizzate sulle azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione previsti dall'articolo 87 del TUIR non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

*(iv) Enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, fiscalmente residenti in Italia (art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR)*

Le plusvalenze realizzate da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, ovvero sia da enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sono soggette ad imposizione sulla base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti, cui si rimanda (punto (i) sopra).

*(v) Fondi pensione italiani e O.I.C.R.*

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 sono incluse nel risultato della gestione, maturato al termine di ciascun esercizio, soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota dell'11%.

A decorrere dal 1° luglio 2011 gli O.I.C.R. non sono più soggetti all'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione e la tassazione avviene, di norma, in capo al titolare delle quote mediante applicazione di una ritenuta sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote.

*(vi) Fondi comuni di investimento immobiliare*

Le plusvalenze realizzate da fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ovvero dell'art. 14-bis della L. n. 86 del 25 gennaio 1994 non sono soggette ad alcuna imposizione in capo al fondo.

*(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione della partecipazione concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo applicabile alle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

In alcuni casi, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

*(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

In generale, sono soggetti a tassazione in Italia i redditi diversi percepiti da soggetti non residenti ai fini fiscali in Italia derivanti da beni che si trovano nel territorio dello Stato nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti.

Ciononostante, secondo il disposto dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione nel territorio italiano alla quale le azioni siano effettivamente connesse non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che le azioni rappresentino una partecipazione non qualificata e siano quotate in Italia o all'estero.

Qualora le azioni non siano quotate in Italia o all'estero il regime applicabile è il seguente.

#### Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di Azioni che rappresentano una Partecipazione Non Qualificata in società residenti in Italia non negoziate in mercati regolamentati, non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, qualora siano realizzate da:

- (a) soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 168-*bis* del D.P.R. 917/1986 ovvero, sino alla pubblicazione ed entrata in vigore del predetto decreto, da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio d'informazioni con l'Italia come indicati nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- (b) enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- (c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui alla precedente lettera (a);
- (d) banche centrali e organismi che gestiscono anche riserve ufficiali dello Stato.

In capo agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia che hanno optato per il regime del risparmio amministrato ovvero del risparmio gestito il beneficio dell'esenzione è subordinato alla presentazione di un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia.

Rimane comunque ferma la possibilità di applicare le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni vigenti in Italia. Pertanto, le plusvalenze in argomento non sono soggette ad imposizione in Italia se il soggetto cedente risiede in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente.

A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

#### Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le Azioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Azioni che si riferiscano a una Partecipazione Qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile del cedente per il 49,72% del loro ammontare e sono soggette a tassazione con le aliquote applicabili a seconda che si tratti di una persona fisica ovvero di società od ente.

Tali plusvalenze non sono soggette ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente.

A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

#### **Tassa sui contratti di borsa**

L'art. 37 del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31 del 28 febbraio 2008, ha abrogato la tassa sui contratti di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 che, pertanto, non risulta più applicabile.

**Imposta sulle transazioni finanziarie**

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (la "**Legge 228/2012**") ha introdotto una nuova imposta sulle transazioni finanziarie. Le modalità di attuazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie sono contenute nel Decreto 21 febbraio 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come successivamente modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 settembre 2013.

L'imposta si applica, fra le altre fattispecie, ai trasferimenti, conclusi a far data dal 1° marzo 2013, aventi ad oggetto:

- (i) la proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano;
- (ii) la proprietà di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente i titoli.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 491, della Legge 228/2012 è soggetto all'imposta anche il trasferimento della proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni nonché quello derivante dallo scambio o dal rimborso delle obbligazioni, con azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o titoli rappresentativi.

L'imposta è dovuta dal soggetto in favore del quale avviene il trasferimento - indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti - con l'aliquota: (i) dello 0,2% sul valore della transazione; (ii) dello 0,10% sul valore della transazione, per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

L'imposta si applica, inoltre, sulle operazioni previste dall'articolo 1, comma 492 della Legge n. 228/2012, e in tal caso l'imposta è dovuta da ciascuna delle controparti dell'operazione in misura fissa (secondo le modalità indicate nella Tabella 3 allegata alla Legge 228/2012). Si tratta delle operazioni su:

- strumenti finanziari derivati indicati all'articolo 1, comma 3, del Testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (TUF) che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere (i) e (ii) o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più di tali strumenti;
- valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d) del TUF che permettano di acquistare o vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere (i) e (ii) o che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento ad uno o più di tali strumenti, inclusi warrants, covered warrants e certificates.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 492 della Legge n. 228/2012:

1. gli strumenti finanziari derivati ed i valori mobiliari che abbiano come sottostante o come valore di riferimento dividendi su azioni non sono inclusi nell'ambito di applicazione dell'imposta;
2. le obbligazioni e i titoli di debito diversi da quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b) e b-bis), del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013 e i diritti di opzione sono considerati valori mobiliari soggetti all'imposta.

Ai sensi dell'art. 15, del Decreto 21 febbraio 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta, fra le altre fattispecie, le seguenti operazioni:

- a) i trasferimenti di proprietà che avvengano a seguito di successione o donazione;
- b) le operazioni su obbligazioni o titoli di debito che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata;
- c) le operazioni su obbligazioni e titoli di debito in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'IVASS;
- d) le operazioni di emissione e di annullamento degli strumenti di cui all'articolo 1, comma 491 della Legge 228/2012 e dei valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 492 della medesima legge, ivi incluse le operazioni di riacquisto dei titoli da parte dell'emittente;
- e) l'acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga per effetto della conversione, dello scambio o del rimborso di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante in qualità di socio, ovvero costituisca una modalità di regolamento delle operazioni di cui all'articolo 1, comma 492, della Legge 228/2012;
- f) il trasferimento della proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse dalle società indicate nella lista di cui all'articolo 17 del Decreto 21 febbraio 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (contenente l'elenco degli emittenti italiani aventi azioni ammesse a quotazione su mercati regolamentati con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di Euro).

#### **Imposta di successione e donazione**

L'imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1° gennaio 2007.

Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte delle Azioni è soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore:

- (i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore delle Azioni trasferite, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore delle Azioni trasferite con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario;
- (iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un'imposta del 6% sull'intero valore delle Azioni trasferite a ciascun beneficiario;
- (iv) in ogni altro caso è dovuta un'imposta dell'8% sull'intero valore delle Azioni trasferite a ciascun beneficiario.

Il trasferimento delle Azioni per effetto di donazione è soggetto ad un'imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.

#### **Imposta di bollo**

## **Nota Informativa sugli strumenti finanziari**

L'art. 13 comma *2-ter*, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 ("**Disciplina dell'imposta di Bollo**"), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2012, un'imposta di bollo proporzionale che si applica sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazione periodica alla clientela. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. A partire dal 1° gennaio 2014, l'imposta è dovuta nella misura proporzionale del 2 per mille su base annua e per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'importo massimo dell'imposta annuale non può essere superiore ad Euro 14.000.

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali le Azioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario situato in Italia.

Le modalità di attuazione dell'imposta di bollo sono contenute nel Decreto 24 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2012, n. 127, Serie Generale).

## **5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA**

### **5.1 CONDIZIONI, STATISTICHE RELATIVE ALL'OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE**

#### **5.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata**

L'Offerta delle Azioni è rivolta ai Non Soci ed è connaturata da una finalità prevalentemente mutualistica: la richiesta di acquisto delle Azioni, infatti, dovrà essere accompagnata dalla contestuale domanda di ammissione a Socio.

Condizione necessaria per poter aderire all'Offerta è la titolarità di un rapporto di conto corrente e di un deposito titoli aperti presso l'Emittente o altre banche del Gruppo. Ove l'aderente, in sede di adesione all'Offerta, non ne sia ancora provvisto, ne dovrà fare richiesta di apertura presso una delle filiali delle banche del Gruppo ove potrà scegliere, dopo aver ricevuto le informazioni previste dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria, i prodotti che riterrà più idonei alle sue esigenze.

Si precisa, inoltre che, si procederà all'assegnazione delle Azioni individualmente spettanti in conseguenza dell'adesione all'Offerta a condizione che, laddove l'aspirante Nuovo Socio abbia richiesto ed ottenuto il Finanziamento, questi sottoscriva il relativo Contratto di Finanziamento.

Per maggiori informazioni relative alle modalità di comunicazione da parte della Banca all'aderente circa il rigetto o l'accoglimento della richiesta di ammissione a Socio ovvero del Finanziamento si rinvia al paragrafo 4.7 della presente Nota Informativa.

L'adesione all'Offerta è subordinata allo svolgimento preventivo da parte dell'Emittente o delle altre banche del Gruppo del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1 comma 5 del TUF nei confronti del Non Socio. Ne consegue che l'adesione all'Offerta potrà essere raccomandata solo a coloro per i quali la stessa risulti adeguata e che il Non Socio non potrà aderire all'Offerta senza che sia stato prestato – con esito positivo - il suddetto servizio di consulenza da parte dell'Emittente o delle altre banche del Gruppo.

#### **5.1.2 Ammontare totale dell'Offerta**

L'Offerta ha ad oggetto l'emissione di massime n. 4.800.000 Azioni per un controvalore di massimi Euro 300.000.000,00 ad un prezzo unitario di Euro 62,50 (di cui Euro 3,75 di valore nominale).

#### **5.1.3 Periodo di validità dell'Offerta e modalità di sottoscrizione**

Il Periodo di Offerta decorre dal 12 maggio 2014 (incluso) al 19 dicembre 2014 (incluso). Il Periodo di Offerta si svolge in n. 6 singoli periodi di offerta secondo quanto di seguito indicato:

- il primo singolo periodo di offerta avrà luogo dal 12 maggio 2014 al 30 giugno 2014; l'emissione delle Azioni verrà deliberata alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 30 giugno 2014 e si procederà all'emissione delle Azioni comunque entro la fine del mese di luglio 2014;
- il secondo singolo periodo di offerta avrà luogo dal 2 luglio 2014 al 29 agosto 2014; l'emissione delle Azioni verrà deliberata alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 31 agosto 2014 e si procederà all'emissione delle Azioni comunque entro la fine del mese di settembre 2014;
- il terzo singolo periodo di offerta avrà luogo dal 1° settembre 2014 al 30 settembre 2014;



## Nota Informativa sugli strumenti finanziari

l'emissione delle Azioni sarà deliberata alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 30 settembre 2014 e si procederà all'emissione delle Azioni comunque entro la fine del mese di ottobre 2014;

- il quarto singolo periodo di offerta avrà luogo dal 1° ottobre 2014 al 31 ottobre 2014; l'emissione delle Azioni sarà deliberata alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 31 ottobre 2014 e si procederà all'emissione delle Azioni comunque entro la fine del mese di novembre 2014;
- il quinto singolo periodo di offerta avrà luogo dal 3 novembre 2014 al 28 novembre 2014; l'emissione delle Azioni sarà deliberata alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 30 novembre 2014 e si procederà all'emissione delle Azioni comunque entro la fine del mese di dicembre 2014;
- il sesto singolo periodo di offerta avrà luogo dal 1° dicembre 2014 al 19 dicembre 2014; l'emissione delle Azioni sarà deliberata entro e non oltre il 30 dicembre 2014, e si procederà all'emissione delle Azioni: (i) entro il 31 dicembre 2014 per gli aderenti che non abbiano richiesto il Finanziamento e (ii) entro il 31 gennaio 2015 per gli aderenti che abbiano richiesto e ottenuto il Finanziamento.

(ciascuno dei singoli periodi di offerta, il “**Singolo Periodo di Offerta**”).

In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella prima adunanza utile dopo la fine di ciascun Singolo Periodo di Offerta, delibererà:

- (i) sulla richiesta di ammissione a socio da parte degli aderenti;
- (ii) sull'eventuale richiesta del Finanziamento;
- (iii) sul numero di Azioni da emettere;
- (iv) sulla data di emissione delle Azioni (che sarà comunque entro la fine del mese successivo alla chiusura del Singolo Periodo di Offerta).

Si precisa che la data di emissione delle Azioni coinciderà con la data di consegna delle stesse agli aderenti e con la data di iscrizione a libro soci. La medesima data costituirà inoltre la data di pagamento delle Azioni, pagamento che potrà avvenire nelle forme previste nel paragrafo 5.1.8.

La suddivisione dell'Offerta in n. 6 Singoli Periodi di Offerta si giustifica con l'intenzione di limitare il periodo di indisponibilità delle somme vincolate agli aderenti per il pagamento del prezzo di sottoscrizione (cfr. il paragrafo 5.1.8 “*Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari*”). Tale modalità garantisce inoltre un più ordinato svolgimento dell'Offerta mediante una verifica periodica da parte del Consiglio di Amministrazione delle adesioni ricevute.

Per maggiori informazioni relative alle modalità di comunicazione da parte della Banca all'aderente circa il rigetto o l'accoglimento della richiesta di ammissione a Socio ovvero del Finanziamento si rinvia al paragrafo 4.7 della presente Nota Informativa.

La seguente tabella riporta il calendario dell'Offerta.

CALENDARIO DELL'OFFERTA	
Inizio del Periodo di Offerta	12 maggio 2014

## Nota Informativa sugli strumenti finanziari

Termine del Periodo di Offerta	19 dicembre 2014
Comunicazione dei risultati dei Periodi di Offerta	Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione delle Azioni per ciascuno dei Singoli Periodi di Offerta.
Comunicazione dei risultati definitivi dell'Offerta	Entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di emissione delle Azioni dell'ultimo dei Singoli Periodi di Offerta
Data di emissione delle Azioni	Entro il mese successivo alla chiusura del Singolo Periodo di Offerta
Data di pagamento delle Azioni	Al momento dell'emissione delle Azioni

L'Emittente ha la facoltà di revocare, sospendere o chiudere anticipatamente l'Offerta (per ulteriori informazioni si veda il successivo paragrafo 5.1.4).

### *Modalità di sottoscrizione dell'Offerta*

L'adesione all'Offerta può avvenire esclusivamente presso le filiali della Banca e delle altre banche del Gruppo.

Il soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda aderire all'Offerta dovrà compilare e sottoscrivere la Scheda di Adesione. L'aderente dovrà precisare nella Scheda di Adesione se e per quale numero di Azioni intende richiedere il Finanziamento e, in questo caso, se l'ottenimento del Finanziamento è condizione necessaria per la sottoscrizione delle Azioni ovvero se, in caso di rigetto della richiesta del Finanziamento stesso, sottoscriverà comunque le Azioni con mezzi disponibili.

Insieme alla Scheda di Adesione, l'aderente dovrà presentare la domanda di ammissione a Socio della Banca. Ai fini della richiesta di ammissione a Socio, l'aderente dovrà presentare all'Emittente la seguente documentazione:

1) ove si tratti di una persona fisica:

- fotocopia di un documento di identità valido;
- fotocopia del codice fiscale;

2) ove si tratti di una persona giuridica:

- copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
- certificato camerale;
- copia del verbale di delibera assembleare o consiliare di richiesta di ammissione a socio, e adesione all'Offerta;

### documenti del legale rappresentante

se il legale rappresentante è già socio come persona fisica non è richiesta alcuna documentazione, altrimenti la documentazione richiesta è la seguente:

- fotocopia di un documento di identità valido;
- fotocopia del codice fiscale;

- documentazione comprovante la rappresentanza (quali ad esempio: provvedimento giudice tutelare, statuto o verbale C.d.A., ecc.).

In ogni caso l'Emittente si riserva di verificare la regolarità delle adesioni, avuto riguardo alle modalità e condizioni dell'Offerta. Ad esito della verifica, l'Emittente potrà richiedere all'aderente di presentare una nuova richiesta di adesione integrata con la documentazione e/o le informazioni mancanti. In questo caso, l'adesione prenderà data dal momento dell'intervenuta integrazione.

*Ulteriori informazioni relative all'Offerta*

La Scheda di Adesione, la richiesta di ammissione a socio e la richiesta del Finanziamento sono disponibili presso le Filiali dell'Emittente e delle banche del Gruppo e devono essere consegnate, debitamente sottoscritte, corredate dalla necessaria documentazione, presso le Filiali della Banca e delle altre banche del Gruppo.

La Banca pubblica il Prospetto sul proprio sito internet [www.popolarevicenza.it](http://www.popolarevicenza.it) successivamente al deposito presso CONSOB e alla sua pubblicazione ai sensi di legge.

Copia del Prospetto sarà gratuitamente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e presso le Filiali dell'Emittente e delle altre banche del Gruppo.

La Scheda di Adesione contiene, tra l'altro, gli elementi identificativi dell'Offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

- (i) l'avvertenza che l'aderente potrà richiedere gratuitamente copia del Prospetto;
- (ii) il richiamo al capitolo "**Fattori di Rischio**" contenuto nella presente Nota Informativa.

#### **5.1.4 Revoca o sospensione dell'Offerta**

L'Offerta potrà essere chiusa, anche prima del 19 dicembre 2014, al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta pari ad Euro 300.000.000,00.

In tal caso, l'Emittente comunicherà la notizia con avviso che sarà pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e contestualmente trasmesso a Consob.

Le richieste di adesione saranno valutate dalla Società secondo un criterio temporale di avvenuta presentazione; pertanto, le richieste successive al momento in cui sia stato raggiunto l'importo di Euro 300.000.000,00 presentate prima della pubblicazione del suddetto avviso, saranno considerate prive di effetti.

Qualora durante il Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze quali gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria o di mercato, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente che siano tali da rendere sconsigliabile la prosecuzione dell'Offerta o da renderne opportuna la sospensione ovvero tali da rendere necessaria la modifica di uno o più elementi dell'Offerta, l'Emittente potrà decidere di revocare o sospendere ovvero di chiudere anticipatamente l'Offerta.

Qualora l'Offerta venisse revocata, sospesa e/o chiusa anticipatamente, ne verrà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso che sarà pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e contestualmente trasmesso a Consob, almeno 5 giorni prima della data prevista per la revoca, sospensione o chiusura anticipata.

#### **5.1.5 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori**

Agli aderenti all'Offerta non è concessa la possibilità di ridurre la propria richiesta di adesione all'Offerta, salvo quanto indicato per il caso di ritiro al successivo paragrafo 5.1.7.

#### **5.1.6 Importo di sottoscrizione minimo e/o massimo**

In relazione all'Offerta non esiste un importo di sottoscrizione minimo o massimo.

Ciascun aderente potrà sottoscrivere solo il numero di Azioni pari a quello necessario per raggiungere la soglia prevista dallo statuto della Banca per la domanda di ammissione a Socio (cioè 100 Azioni nel caso in cui l'aderente non detenga alcuna azione già in circolazione della Banca oppure il minor numero di Azioni pari alla differenza tra 100 e le azioni ordinarie già nella sua titolarità).

#### **5.1.7 Ritiro della sottoscrizione**

L'adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo i casi previsti dalla legge. Ai sottoscrittori, pertanto, non è concessa la possibilità di ritirare la sottoscrizione delle Azioni, fatta salva l'ipotesi di revoca prevista dall'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico Finanza.

Al riguardo, l'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico Finanza prevede che gli investitori che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione di un supplemento avranno il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel supplemento medesimo, e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione, facendo pervenire apposita richiesta scritta all'intermediario presso il quale hanno formalizzato la propria sottoscrizione.

Tale facoltà di revoca potrà essere esercitata qualora i fatti nuovi, gli errori o le imprecisioni che abbiano dato luogo alla pubblicazione del supplemento siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'Offerta o della consegna delle Azioni.

In caso di revoca della richiesta di adesione ai sensi dell'art. 95-bis del Testo Unico della Finanza, le Azioni oggetto delle relative richieste non saranno emesse dalla Società e le somme rese indisponibili per il pagamento del prezzo saranno svincolate.

Si precisa che qualora il termine ultimo per l'esercizio del recesso sia successivo alla data di emissione delle Azioni, definita per ciascun periodo di offerta, la Banca provvederà a stornare l'assegnazione delle Azioni agli investitori che abbiano esercitato il diritto di revoca, con conseguente restituzione ai medesimi delle somme addebitate senza alcun onere o spesa accessoria.

#### **5.1.8 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari**

Nella prima adunanza utile dopo la fine di ciascun Singolo Periodo di Offerta, il Consiglio di Amministrazione della Banca delibererà:

- (i) sulla richiesta di ammissione a socio da parte degli aderenti;
- (ii) sull'eventuale richiesta del Finanziamento;
- (iii) sul numero di Azioni da emettere;
- (iv) sulla data di emissione delle Azioni (che sarà comunque entro la fine del mese successivo alla chiusura del Singolo Periodo di Offerta).

La data di emissione delle Azioni coinciderà con la data di consegna delle stesse agli aderenti e con la data di iscrizione a libro soci. La medesima data costituirà inoltre la data di pagamento

delle Azioni.

Il pagamento del Prezzo d'Offerta può avvenire con modalità distinte a seconda se l'aderente faccia o meno richiesta del Finanziamento, nei modi di seguito illustrati.

*Pagamento delle Azioni con risorse proprie*

Laddove l'aderente decida di sottoscrivere le Azioni con risorse proprie (e, pertanto, senza far ricorso al Finanziamento), dovrà avere depositate - al momento dell'adesione - sul conto corrente indicato nella Scheda di Adesione, le somme necessarie per la sottoscrizione delle Azioni. Ove il richiedente non abbia su detto conto corrente la liquidità sufficiente per sottoscrivere le Azioni dovrà versare sul medesimo conto corrente, all'atto della presentazione della Scheda di Adesione, la somma necessaria a tal fine.

La somma corrispondente al Prezzo di Offerta (moltiplicato per il numero delle Azioni da sottoscrivere) sarà resa indisponibile sul conto corrente presso l'Emittente o altre banche del Gruppo indicato nella Scheda di Adesione dal giorno della richiesta di adesione fino al pagamento del prezzo di sottoscrizione delle Azioni. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione a Socio da parte del Consiglio di Amministrazione, l'adesione sarà considerata come priva di effetti e, pertanto, la somma verrà resa di nuovo disponibile all'aderente entro massimi 5 giorni lavorativi previa comunicazione telefonica.

*Pagamento delle Azioni con il Finanziamento*

Nell'ipotesi in cui l'aderente faccia richiesta del Finanziamento per la sottoscrizione (in tutto o in parte) delle Azioni dovrà consegnare la seguente documentazione:

- documenti per l'identificazione nel caso di nuovo cliente;
- per tutti: la consueta documentazione relativa al reddito percepito al fine di valutare le capacità di rimborso.

Il Finanziamento sarà concesso soltanto a coloro i quali abbiano adeguato merito creditizio sulla base dei criteri di concessione di credito applicati dalla Banca Popolare di Vicenza e riportati nel regolamento crediti e nei manuali del credito in uso e comunque escludendo i) per le persone fisiche, coloro i quali abbiano pregiudizievoli e/o un rapporto rata/reddito superiore al 35% includendo nella rata anche altri impegni e ii) per le persone giuridiche, quelle con pregiudizievoli e/o il cui ultimo bilancio di esercizio approvato evidenzia una perdita.

Le modalità di comunicazione da parte della Banca di accoglimento o rigetto della richiesta del Finanziamento sono indicate di seguito nel presente paragrafo 5.1.8.

In caso di richiesta del Finanziamento, l'aderente dovrà precisare nella Scheda di Adesione se:

- (i) l'ottenimento dello stesso è presupposto essenziale dell'adesione medesima ovvero
- (ii) in caso di rigetto della richiesta di Finanziamento, farà comunque fronte all'esborso derivante dalla sottoscrizione delle Azioni con utilizzo di risorse proprie.

Nell'ipotesi *sub* (i) (Finanziamento come presupposto essenziale ai fini dell'adesione), in caso di accoglimento della relativa richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca nonché della domanda di ammissione a Socio, l'aderente verrà contattato tempestivamente via telefono dalla Filiale della Banca ove intrattiene il rapporto di conto corrente, per concordare la data della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. Dopo la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, la somma erogata sarà accreditata sul conto corrente indicato sulla Scheda di Adesione e sarà resa indisponibile dal giorno dell'erogazione fino al pagamento del prezzo di sottoscrizione delle Azioni. Si segnala che, in conseguenza di quanto precede, l'emissione e la consegna delle relative Azioni non potranno avvenire sino a quando non sia stato sottoscritto il

Contratto di Finanziamento. In particolare, tale sottoscrizione dovrà avvenire almeno tre giorni lavorativi precedenti la data di emissione delle Azioni del Singolo Periodo di Offerta in cui è stata presentata la richiesta di adesione. Nel caso in cui la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento intervenisse dopo tale termine, l'aderente riceverà le Azioni alla prima successiva data di emissione utile tra quelle indicate nel precedente paragrafo 5.1.3, fermo restando la necessità che la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento intervenga almeno tre giorni lavorativi precedenti la data di emissione delle Azioni. Si precisa che in tale ultima ipotesi la richiesta di adesione si considererà come ricevuta dalla Banca il primo giorno del Singolo Periodo di Offerta relativo alla data in cui viene effettuata l'emissione delle Azioni; nel caso in cui più soggetti si trovino nella predetta situazione, ai soli fini di stabilire un ordine di priorità tra questi, si considererà la data di presentazione della Scheda di Adesione.

In ogni caso, laddove l'aderente non sottoscriva il Contratto di Finanziamento almeno tre giorni lavorativi precedenti la data di emissione relativa all'ottavo e ultimo, Singolo Periodo di Offerta (cioè entro il 19 dicembre 2014) l'adesione sarà considerata come priva di effetti e, pertanto, le Azioni non saranno assegnate.

Prima della firma del Contratto di Finanziamento l'aderente potrà in ogni momento rinunciare al Finanziamento stesso e sottoscrivere le Azioni con risorse proprie, creando la relativa provvista al momento della rinuncia. La Banca renderà indisponibili tali somme dal giorno della rinuncia fino al momento del pagamento del prezzo delle Azioni.

In caso di rigetto della richiesta di Finanziamento la Banca ne darà tempestiva comunicazione scritta all'aderente e l'adesione sarà considerata come priva di effetti.

Nell'ipotesi *sub* (ii) (Finanziamento come presupposto non essenziale ai fini dell'adesione)

- (A) in caso di accoglimento della richiesta di Finanziamento la procedura sarà la medesima di quella descritta per l'ipotesi *sub* (i);
- (B) in caso di rigetto della richiesta di Finanziamento, ma di accoglimento della domanda di ammissione a Socio, la Banca ne darà tempestiva comunicazione scritta all'aderente. In tal caso, ove il richiedente abbia sul conto corrente indicato nella Scheda di Adesione la liquidità sufficiente per sottoscrivere le Azioni, la Banca, preventivamente autorizzata dall'aderente nella stessa Scheda di Adesione, procederà a rendere indisponibile sul predetto conto corrente la somma necessaria alla sottoscrizione delle Azioni entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data della decisione di rigetto da parte del Consiglio di Amministrazione fino al pagamento del prezzo delle stesse Azioni.

Nel caso in cui l'aderente non abbia sul conto corrente la liquidità sufficiente per la sottoscrizione delle Azioni, l'emissione e la consegna delle Azioni medesime non potranno avvenire sino a quando non siano state versate sul conto corrente le somme necessarie. In particolare, tale versamento dovrà avvenire almeno tre giorni lavorativi precedenti la data di emissione delle Azioni del Singolo Periodo di Offerta in cui è stata presentata la richiesta di adesione e da questo momento la Banca renderà la somma indisponibile fino al momento del pagamento del prezzo delle stesse Azioni.

Nel caso in cui il versamento intervenisse dopo tale termine, l'aderente riceverà le Azioni alla prima successiva data di emissione utile tra quelle indicate nel precedente paragrafo 5.1.3, fermo restando la necessità che il versamento intervenga almeno tre giorni lavorativi precedenti la data di emissione delle Azioni. Si precisa che in tale ultima ipotesi:

- 1) la richiesta di adesione si considererà come ricevuta dalla Banca il primo giorno del Singolo Periodo di Offerta relativo alla data in cui viene effettuata l'emissione delle

## Nota Informativa sugli strumenti finanziari

Azioni; nel caso in cui più soggetti si trovino nella predetta situazione, ai soli fini di stabilire un ordine di priorità tra questi, si considererà la data di presentazione della Scheda di Adesione;

- 2) la Banca renderà la somma indisponibile, dal momento del versamento, fino al momento del pagamento del prezzo delle Azioni.

In entrambe le ipotesi *sub* (i) e (ii), in caso di rigetto della richiesta di ammissione a Socio, la Banca ne darà tempestiva comunicazione scritta all'aderente e l'adesione sarà considerata come priva di effetti. In tal caso, l'interessato può presentare istanza di revisione della decisione di rigetto (per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 4.5 della presente Nota Informativa).

Laddove l'aderente faccia richiesta del Finanziamento per il pagamento del prezzo di parte delle (e non tutte le) Azioni da sottoscrivere, si applicheranno "*mutatis mutandis*" (adattandole alle due circostanze) le regole sopra indicate con riferimento rispettivamente alla quota di prezzo da pagare con risorse proprie ed a quella da pagare con le somme rivenienti dal Finanziamento.

### Data di pagamento e consegna delle Azioni

Le somme necessarie per la sottoscrizione delle Azioni saranno addebitate direttamente dall'Emittente sul conto corrente del richiedente con valuta alla data di emissione delle Azioni.

Le Azioni oggetto dell'Offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto alla data di emissione nei termini indicati - con riferimento a ciascun Singolo Periodo di Offerta - nel precedente paragrafo 5.1.3.

Le Azioni sottoscritte, accentrate in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli, saranno messe a disposizione presso il conto di deposito indicato nella Scheda di Adesione.

### Altre informazioni

La seguente tabella riporta le modalità e i termini del Finanziamento:

<b>Importo del Finanziamento</b>	Minimo 1.250 euro Massimo 6.250,00 euro cioè fino al 100% del prezzo delle Azioni da sottoscrivere	
<b>Durata massima del Finanziamento</b>	5 anni	
<b>Modalità di rientro</b>	rate mensili o trimestrali a scelta del cliente	
<b>Durata</b>	<i>Preammortamento</i>	tecnico fino alla fine del mese di erogazione anche se è stata scelta la periodicità trimestrale delle rate
	<i>Ammortamento</i>	minima 12 mesi - massima 60 mesi
<b>Rate</b>	<i>Rimborso</i>	rate costanti posticipate
	<i>periodicità e scadenza</i>	Mensile o Trimestrale alla fine di ogni mese: periodicità a scelta del cliente

**Nota Informativa sugli strumenti finanziari**

	<i>Pagamento</i>	Addebito in c/c
<b>Tassi di interesse</b>	<i>Preammortamento</i>	Pari a 0
	<i>Ammortamento</i>	Tasso fisso pari a 1% per l'emissione 2014 <sup>1</sup>
	<i>calcolo giorni</i>	360/360
	<i>Mora</i>	Pari a 2 punti in più del tasso del finanziamento in vigore al momento della scadenza della rata insoluta (e cioè 3%).
<b>Erogazioni</b>		In un'unica soluzione
<b>Estinzione anticipata</b>		Totale o parziale in concomitanza con la scadenza della rata. Commissione di anticipata estinzione: 0% sul capitale estinto.
<b>Oneri</b>	<i>Accessori trattenuti all'erogazione</i>	Spese e diritti di istruttoria: 0 euro.
	<i>Ricorrenti</i>	Spese di pagamento rata: 0 euro
<b>Lock – up</b>		solo su un numero di Azioni corrispondente alla quota di prezzo pagato con le somme rivenienti dal

<sup>1</sup> In base a quanto indicato nella Relazione, considerata l'assenza di rischi di liquidità e di assorbimenti patrimoniali e la presenza di una componente solo marginale di rischio creditizio connessa al Finanziamento, il Tasso dello stesso può essere definito forfettariamente ed in via prudenziale per l'emissione del primo anno (2014) pari al 1% fisso (salvo che per i crediti in *bonis* del Gruppo BPVi al 31/12/2013 il livello di copertura non sia maggiore dello 0,75%) per la durata del Finanziamento, livello che dovrebbe consentire la copertura sia del costo del rischio, sia dei costi di struttura connessi alla gestione delle singole operazioni.

Per le emissioni avviate nei due anni successivi (2015 e 2016) il Tasso di Finanziamento che sarà applicato quale tasso fisso per la durata del Finanziamento, stante la costanza dei costi di struttura connessi all'operazione, sarà stabilito in ragione del livello di copertura dei crediti in *bonis* indicato nel bilancio dell'anno precedente a quello di avvio dell'emissione secondo la tabella che segue:

<b>Livello copertura crediti in bonis</b>	<b>Tasso d'interesse</b>
Pari o inferiore a 0,75 %	1,00 %
Compreso tra 0,76 % e 1,00 %	1,25 %
Compreso tra 1,01 % e 1,25 %	1,50 %

La progressione continua, eventualmente, con la medesima proporzionalità.



	Finanziamento. Tale vincolo prevede inoltre che le medesime Azioni dovranno restare depositate sul deposito titoli del Socio in essere presso una Banca del Gruppo.
<b>Durata del Lock-up</b>	pari alla scadenza del Finanziamento e, comunque, fino ad avvenuto integrale rimborso dello stesso.

La delibera dell'Assemblea Straordinaria ha previsto il Lock-up in coerenza con la finalità di ampliamento della base sociale. Infatti, la finalità sottostante l'agevolazione consistente nella concessione del Finanziamento potrebbe essere vanificata dal successivo trasferimento delle Azioni acquistate con le relative somme.

Il Lock-up importa un divieto di trasferimento a qualsiasi titolo su un numero di Azioni corrispondente alla quota di prezzo pagato con le somme rivenienti dal Finanziamento. Pertanto, laddove l'aderente sottoscriva le Azioni in parte tramite Finanziamento e in parte con risorse proprie, le Azioni saranno soggette a vincolo di Lock-up nei limiti della quota corrispondente al Finanziamento ottenuto.

Il vincolo di Lock-up ha durata fino alla scadenza del Finanziamento o, comunque, fino all'avvenuto integrale rimborso del medesimo. Restano in ogni caso salvi i diritti sociali e patrimoniali delle Azioni soggette a tale vincolo.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 9, terzo comma, dello Statuto la cessione da parte del socio dell'intera partecipazione detenuta, così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto del limite dell'articolo 13, quinto comma, dello Statuto (100 azioni) comportano la perdita della qualità di socio.

Le medesime Azioni, inoltre, dovranno restare depositate sul deposito titoli aperto presso la Banca.

Ai fini della sottoscrizione delle Azioni (sia con risorse proprie sia con il Finanziamento), non sono previsti oneri o spese accessorie a carico dell'aderente, fatte salve, laddove questo non intrattenga già con una banca del Gruppo un rapporto di conto corrente e/o di deposito titoli, le normali spese connesse alla tenuta/gestione del conto corrente e/o del deposito titoli, tenuto conto che l'aderente può scegliere – tra quelli offerti da ciascuna delle banche del Gruppo - il prodotto più adeguato alle proprie esigenze, potendolo utilizzare per la propria operatività. Pertanto, le condizioni economiche applicabili al conto corrente e/o al deposito titoli sono quelle *standard* riportate nei Fogli Informativi a disposizione gratuitamente della clientela presso le Filiali di ciascuna banca del Gruppo e pubblicati sul sito internet di ognuna di esse. L'aderente non dovrà sostenere alcuna spesa per l'apertura del conto corrente e/o del deposito titoli, peraltro non prevista da alcuna banca del Gruppo per alcuna tipologia di conto corrente o di deposito titoli.

In caso di rigetto della richiesta di ammissione a Socio da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di rigetto della richiesta di Finanziamento (ove questa sia stata qualificata come essenziale ai fini dell'adesione), il conto corrente ed il deposito titoli eventualmente aperti dal richiedente ai fini dell'adesione all'Offerta saranno chiusi, salvo diversa disposizione dell'aderente. In tal caso, come previsto dalle applicabili disposizioni normative, l'aderente non dovrà sostenere costi o spese di chiusura del/i rapporto/i; inoltre, laddove non vi sia stata alcuna operatività su tale/i rapporto/i, le somme (canoni e/o spese, ecc.) eventualmente addebitate, a seconda della tipologia del conto e/o di deposito, nel corso del periodo di apertura dei predetti

rapporti saranno restituite.

### **5.1.9 Comunicazione dei risultati dell'Offerta**

Il soggetto tenuto a comunicare al pubblico e alla Consob i risultati dell'Offerta è l'Emittente.

L'Emittente comunicherà al pubblico i risultati dell'Offerta, relativi ad ogni Singolo Periodo di Offerta, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di assegnazione delle Azioni, mediante un annuncio pubblicato sul sito internet dell'Emittente. Copia di tale avviso verrà contestualmente trasmessa alla Consob.

La Banca, inoltre, entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di emissione delle Azioni dell'ultimo Singolo Periodo di Offerta, pubblicherà su un quotidiano a diffusione nazionale un avviso contenente i risultati relativi all'intero Periodo di Offerta. Il medesimo avviso sarà messo a disposizione del pubblico gratuitamente presso le filiali del Gruppo e nel sito internet dell'Emittente.

### **5.1.10 Procedura per l'esercizio del diritto di prelazione ed assegnazione delle Azioni inoptate**

Non applicabile all'Offerta.

## **5.2 PIANO DI RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE**

### **5.2.1 Destinatari e mercati dell'offerta**

L'Offerta è rivolta ai Non Soci. Non possono aderire all'Offerta i dipendenti delle società del Gruppo.

In particolare, ai sensi dell'art. 8 dello statuto dell'Emittente, possono essere ammessi a socio le persone fisiche. Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli.

Ai fini dell'ammissione nella Società è inoltre necessario che l'aspirante Nuovo Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli. Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto non possono essere ammessi a Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I Soci che vengano a trovarsi in uno dei casi sopra previsti sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Offerta è promossa sul mercato italiano sulla base del Prospetto.

Il Prospetto non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese estero nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazione da parte delle autorità competenti o di deroga rispetto alle disposizioni applicabili (collettivamente gli "Altri Paesi").

In particolare, l'Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potranno essere accettate, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone, nonché negli o dagli Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, la posta elettronica, il telefono e internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

Parimenti, in relazione ai paesi sopra indicati, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti.

Il Prospetto né qualsiasi altro documento afferente l'Offerta viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d'America, in o dal Canada, in o dall'Australia e in o dal Giappone, nonché negli o dagli Altri Paesi; tale limitazione si applica anche ai titolari di azioni dell'Emittente con indirizzo negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone, nonché negli Altri Paesi, nonché a persone che l'Emittente o i suoi rappresentanti sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di azioni dell'Emittente per conto di detti titolari.

Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l'altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, la posta elettronica, il telefono e internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

La distribuzione, l'invio o la spedizione di tali documenti negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone, nonché negli o dagli Altri Paesi, o tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone, nonché degli Altri Paesi, tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, la posta elettronica, il telefono e internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) non consentiranno di accettare adesioni all'Offerta in virtù di tali documenti.

Le Azioni ed i relativi diritti di opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act of 1933* e sue successive modifiche (il "*Securities Act*"), vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada o Australia o Giappone o negli Altri Paesi.

#### **5.2.2 Impegni a sottoscrivere le Azioni**

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, né i principali azionisti, né i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'Emittente, né altre persone hanno assunto impegni di sottoscrizione delle Azioni nell'ambito dell'Offerta.

#### **5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione**

Non sono previste comunicazioni ai sottoscrittori delle Azioni prima dell'assegnazione delle stesse.

#### **5.2.4 Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato.**

L'Emittente invierà la comunicazione ai Nuovi Soci, a mezzo lettera, dell'avvenuta emissione delle Azioni, entro tre giorni lavorativi dalla data di emissione delle stesse (coincidente con la data di assegnazione e di pagamento).

#### **5.2.5 *Over allotment e greenshoe***

Non applicabile all'Offerta.

### **5.3 FISSAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI**

#### **5.3.1 Prezzo di Offerta**

Il Prezzo di Offerta delle Azioni è pari ad Euro 62,50 vale a dire al prezzo determinato dall'Assemblea dei Soci del 26 aprile 2014 per l'esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, formula all'Assemblea ordinaria dei Soci una proposta in merito al sovrapprezzo da richiedere per le emissioni di nuove azioni (articolo 2528 del Codice Civile). Nella prassi consolidata che regola i rapporti con i propri soci relativamente all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie, il prezzo delle azioni corrisponde, quindi, a quello stabilito dall'ultima Assemblea dei Soci ai sensi ed ai fini dell'articolo 6 dello Statuto. In questo senso il sovrapprezzo concorre a definire di conseguenza il prezzo di tutti gli scambi di azioni dell'Emittente nel corso dell'anno in cui tale sovrapprezzo viene determinato.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione, ai fini della proposta da presentare all'Assemblea dei soci per il calcolo del prezzo delle azioni ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, ha provveduto ad identificare, conformemente alle indicazioni della Banca d'Italia, un'appropriate metodologia valutativa, quanto più possibile ancorata alla redditività dell'Emittente stesso ed atta a garantire continuità di metodo nel tempo, avvalendosi di esperti indipendenti per la determinazione del prezzo delle azioni dell'Emittente al 31 dicembre di ciascun anno.

In tal senso, il perito indipendente incaricato, prof. Mauro Bini, ha proceduto ad effettuare la valutazione con riferimento al prezzo delle azioni al 31 dicembre 2013, in continuità rispetto ai tre esercizi precedenti, applicando tre criteri:

1. il criterio di natura reddituale, fondato su una valutazione di natura reddituale per somma delle parti mediante il criterio del *Dividend Discount Model* con *Excess Capital*;
2. il criterio di mercato, fondato su transazioni comparabili;
3. il criterio del costo (o criterio patrimoniale complesso), il quale desume il valore dalla riespressione del valore delle attività/passività di Banca Popolare di Vicenza a costo di rimpiazzo.

Tenuto conto delle indicazioni dell'esperto indipendente, il Consiglio di Amministrazione, come già peraltro avvenuto negli esercizi precedenti, ha ritenuto di fare riferimento principalmente al criterio reddituale ovvero al *Dividend Discount Model* con distribuzione dell'*excess capital*, poiché gli altri due criteri (criterio di mercato e criterio del costo) appaiono meno significativi desumendo il loro valore da multipli di transazioni comparabili che hanno avuto per oggetto rami d'azienda costituiti da sportelli o intere banche il cui mercato, nel corso del triennio 2011/2013, è stato sostanzialmente inattivo (se non per transazioni tra parti correlate o piccole transazioni aventi per oggetto pochi sportelli) determinando l'assenza di transazioni comparabili osservabili.

Nella costruzione del criterio reddituale, l'univoca determinazione del costo del capitale ha consentito di calcolare un unico valore, pari a Euro 62,5, a differenza di quanto accaduto nel precedente esercizio nel quale l'esperto indipendente aveva determinato due ipotesi di costo del capitale che avevano portato ad identificare un intervallo di prezzo per azione compreso tra Euro 57,6 e 62,5.

Si evidenzia altresì che il perito, nell'affermare che nella definizione del prezzo per azione il criterio di natura reddituale sia da intendersi quale metodo principale, precisa come tale approccio comporti il rischio di una maggiore discrezionalità, in quanto fondato principalmente su variabili di input fornite dalla società oggetto di valutazione.

Le ulteriori verifiche circa i risultati ottenuti mediante l'applicazione del criterio di natura reddituale, necessarie in relazione alla maggiore discrezionalità dello stesso, hanno tutte fornito un esito positivo. In particolare esse si sono sostanziate ne:

- la verifica che le ipotesi alla base del piano industriale (utilizzate anche ai fini dell'*impairment test* sugli avviamenti) siano coerenti con quelle assunte dal mercato, così come desumibili dalle previsioni effettuate dagli analisti relativamente alle banche quotate italiane. Con riguardo a tale punto si segnala che le stime di crescita di utile per Banca Popolare di Vicenza nel periodo 2014-2017 risultano sostanzialmente allineate alle previsioni di consenso degli analisti relativamente alle banche quotate;
- la verifica che il valore ottenuto esprima multipli riconciliabili con quelli ottenibili per la valutazione di banche quotate mediante valutazioni di natura fondamentale basate sul consenso degli analisti;
- l'applicazione, ai fini di ulteriore controllo, dello schema logico di riferimento, introdotto nel 2010 e in grado di spiegare la variazione di prezzo dell'azione rispetto all'anno precedente. L'applicazione di tale metodo ha evidenziato per il 2013 un differenziale positivo per azione rispetto al 2012, di Euro 3,17. La formula individuata esprime ogni anno il valore dell'impresa e la sua variazione (cum dividend) come somma tra il patrimonio netto ed i beni intangibili.

Si precisa che il criterio di mercato si fonda sulla costruzione, attraverso un'analisi di regressione, di un multiplo pari al rapporto tra prezzo e *tangible book value* (patrimonio netto privo degli avviamenti), mentre il criterio del costo (o metodo patrimoniale complesso) si basa sulla somma tra patrimonio netto ed una serie di ulteriori elementi quali avviamento derivante da raccolta diretta ed indiretta ed il valore del marchio BPVi meno i costi di struttura ed il valore delle *minorities*.

Dall'analisi effettuata dal perito indipendente emerge che il criterio di mercato ed il criterio fondato sul costo desumono il loro valore da multipli di transazioni comparabili (che hanno avuto per oggetto o rami d'azienda costituiti da sportelli o intere banche) sia pure sinteticamente ricostruiti sulla base sia di parametri di natura fondamentale (redditività della banca acquisita piuttosto che *location* degli sportelli) sia di parametri in grado di cogliere il *momentum* di mercato del momento in cui è stato realizzato il deal, quali il saggio *Euribor*.

Sulla base di quanto predisposto dall'esperto indipendente incaricato e sentito il parere del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea dei Soci il sovrapprezzo di Euro 58,75 corrispondente ad un prezzo di Euro 62,5, in linea con il prezzo del 2011, del 2012 e del 2013.

Il prezzo di Euro 62,50 per azione, determinato secondo le logiche sopra esposte, evidenzia, quale specifico fattore di rischio connesso agli strumenti finanziari offerti relativamente al moltiplicatore "*Price/Book Value*" riferito all'Emittente e calcolato sulla base dei Prezzi di Offerta, un disallineamento rispetto ai multipli di mercato di un campione di banche con azioni quotate, in ragione del fatto che tale multiplo deriva dai prezzi di Borsa, mentre il valore delle azioni di Banca Popolare di Vicenza viene determinato annualmente dall'assemblea dei soci sulla base di un processo valutativo e non è quindi conseguenza del prezzo derivante dall'incontro di domanda ed offerta su un mercato regolamentato.

Il disallineamento sopra evidenziato del multiplo P/BV 2013 di BPVi risulta essere meno marcato se riferito ad un campione di banche con azioni non quotate, addirittura sostanzialmente allineato se si prende a riferimento un *panel* di banche non quotate (di seguito rappresentate) che applicano la medesima metodologia di BPVi nella determinazione del valore dell'azione.

Tali evidenze risultano nelle tabelle seguenti:

**Multipli per le banche quotate**

	<b>P/BV 2013</b>
Unicredit SpA	0,82x
Intesa Sanpaolo	0,92x
Banca Monte dei Paschi di Siena	0,48x
Banco Popolare	0,43x
Ubi Banca	0,61x
Banca Carige	0,74x
Banca Popolare di Milano	0,61x
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	0,71x
Credito Emiliano	1,14x
Banco Desio e della Brianza	0,52x
Credito Valtellinese	0,42x
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio	0,28x
Credito Bergamasco	0,90x
Banca Popolare di Sondrio	0,84x
<b>Media Banche quotate</b>	<b>0,67x</b>
<b>Banca Popolare di Vicenza</b>	<b>1,43x</b>

Fonte: Bloomberg. Dati al 23/04/2014

Note:

(1) Il multiplo P/BV 2013 è stato calcolato come rapporto tra la capitalizzazione della Banca (P) al 23/04/2014 raffrontata al patrimonio netto consolidato (BV) (escluso patrimonio di terzi) alla data più recente. Con riferimento a Banca Popolare di Vicenza si è raffrontata la capitalizzazione al 31/12/2013 (quale prodotto tra numero di azioni in circolazione moltiplicato per € 62,5) con il patrimonio netto alla data del 31/12/2013.

**Multipli per le banche non quotate**

**Nota Informativa sugli strumenti finanziari**

	P/BV 2013
Banca Popolare dell'Alto Adige	1,16x
Banca di Cividale	1,60x
Veneto Banca	1,37x
<b>Media banche non quotate con Prezzo delib. dall'Assemblea</b>	<b>1,38x</b>
Cassa di Risparmio di Ravenna	1,30x
Banca Popolare di Puglia e Basilicata	0,86x
Cassa di Risparmio di Bolzano	1,58x
<b>Media banche non quotate con Mercato Interno delle Azioni</b>	<b>1,25x</b>
<b>Media banche non quotate</b>	<b>1,31x</b>
<b>Banca Popolare di Vicenza</b>	<b>1,43x</b>

*Dati al 16 aprile 2014*

Note:

*(1) I multipli P/BV 2013 sono calcolati sulla base del patrimonio netto al 31/12/2013.*

*Qualora la società sia parte di un Gruppo bancario, si fa riferimento al patrimonio netto consolidato (compreso utile/perdita di esercizio ma escluso eventuale patrimonio di terzi).*

*(2) Prezzi utilizzati per il calcolo dei multipli: per BPAA, Banca di Cividale e Veneto Banca si fa riferimento al prezzo proposto dal CdA all'Assemblea dei Soci 2014, per BPPB si fa invece riferimento al prezzo medio del mese di febbraio al quale sono state scambiate le azioni nel mercato interno, per Cassa di Risparmio di Ravenna al prezzo più recente (11/04/2014) al quale sono state scambiate le azioni nel mercato interno, mentre per Cassa di Risparmio di Bolzano si fa riferimento all'informazione più recente disponibile nel sito (alla data del 16/04/2014) in merito al prezzo dell'azione.*

*(3) Il numero delle azioni prende in considerazione le azioni in circolazione.*

Dalle tabelle sopra riportate emerge che il multiplo *Price/Book Value* 2013 dell'Emittente è superiore alla media delle banche quotate e non quotate, mentre il multiplo *Price/Earnings* 2013 non è stato calcolato in ragione del fatto che l'Emittente ha chiuso il bilancio 2013 con un risultato economico negativo.

Con riferimento alle transazioni aventi ad oggetto le azioni dell'Emittente, la tabella seguente indica i volumi scambiati in contropartita diretta con l'Emittente nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 sulla base dell'ultimo prezzo (rispetto alla relativa transazione) stabilito dall'Assemblea dei Soci dell'Emittente ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto.

## Nota Informativa sugli strumenti finanziari

Trimestre	Numero azioni		Controvalore	
	Acquisti dall'Emittente	Vendite all'Emittente	Acquisti dall'Emittente	Vendite all'Emittente
I trimestre 2012	10.000	147	625.000	9.188
II trimestre 2012	876.637	1.240.764	54.789.813	77.547.750
III trimestre 2012	1.382.822	4.541.592	86.426.375	283.849.500
IV trimestre 2012	8.385.873	4.554.841	524.117.063	284.677.563
<b>Totale anno 2012</b>	<b>10.655.332</b>	<b>10.337.344</b>	<b>665.958.250</b>	<b>646.084.000</b>
I trimestre 2013	-	-	-	-
II trimestre 2013	1.903.705	1.903.705	118.981.563	118.981.563
III trimestre 2013	231.561	1.978.265	14.472.563	123.641.563
IV trimestre 2013	2.725.636	1.102.971	170.352.250	68.935.688
<b>Totale anno 2013</b>	<b>4.860.902</b>	<b>4.984.941</b>	<b>303.806.375</b>	<b>311.558.813</b>

Le compravendite delle azioni della Banca Popolare di Vicenza sono eseguite, in conformità alle previsioni dell'articolo 18 dello Statuto e nel rispetto dei limiti di legge, su delibera del Consiglio di Amministrazione. In particolare le richieste di cessione di proprie azioni, previo esame e valutazione del Comitato Soci, sono sottoposte appena possibile alla delibera del Consiglio di Amministrazione, che può disporre l'acquisto e l'eventuale rivendita. Le operazioni sono di norma eseguite, al prezzo determinato ai sensi dell'art.6 dello Statuto, nel periodo intercorrente dalla data dell'Assemblea che fissa tale prezzo fino al mese di dicembre dello stesso anno.

### 5.3.2 Comunicazione del Prezzo di Offerta

Il Prezzo di Offerta è indicato nella presente Nota Informativa.

### 5.3.3 Limitazione del diritto di opzione

Per l'Offerta oggetto della presente Nota Informativa non è previsto il diritto di opzione degli aventi diritto. L'Offerta è rivolta ai Non Soci.

### 5.3.4 Eventuali differenze tra il prezzo dell'offerta al pubblico e l'effettivo costo in denaro per i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e agli altri dirigenti o persone affiliate

I membri del Consiglio di Amministrazione, i soggetti che, all'interno dell'Emittente, svolgono funzioni di direzione e di vigilanza, gli alti dirigenti e le persone strettamente legate agli stessi, non hanno acquistato azioni dell'Emittente ad un prezzo differente dal prezzo di riferimento deliberato dall'Assemblea dei Soci di Banca Popolare di Vicenza.

## 5.4 COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE

### 5.4.1 Soggetti incaricati del coordinamento e del collocamento

Le Azioni saranno collocate direttamente dall'Emittente.

L'Emittente è il responsabile del collocamento.

### 5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del collocamento

La raccolta di adesioni all'Offerta avverrà attraverso la rete di filiali delle banche del Gruppo.

### 5.4.3 Impegni di sottoscrizione e garanzia

Non sono previsti impegni di sottoscrizione e garanzia in relazione all'Offerta.



**5.4.4 Data in cui sarà concluso l'accordo di sottoscrizione**

Non applicabile all'Offerta.

**6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE**

**6.1 QUOTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**

La Azioni oggetto dell'Offerta non saranno oggetto di domanda di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti.

**6.2 MERCATI REGOLAMENTATI O EQUIVALENTI SUI QUALI SONO AMMESSI STRUMENTI FINANZIARI DELLA STESSA CLASSE DI QUELLI IN OFFERTA**

Alla Data della Nota Informativa, l'Emittente non possiede strumenti finanziari della stessa classe di quelli oggetto dell'Offerta ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o equivalente.

**6.3 COLLOCAMENTO PRIVATO CONTESTUALE ALL'OFFERTA**

Non applicabile.

**6.4 SOGGETTI CHE HANNO ASSUNTO L'IMPEGNO DI AGIRE COME INTERMEDIARI SUL MERCATO SECONDARIO**

Non applicabile.

**6.5 ATTIVITÀ DI STABILIZZAZIONE**

Non è previsto lo svolgimento di alcuna attività di stabilizzazione da parte dell'Emittente o di soggetti dallo stesso incaricati.

**7. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA**

**7.1 AZIONISTI VENDITORI**

Le Azioni saranno offerte direttamente dall'Emittente. Pertanto, per tutte le informazioni riguardanti la Società, si fa espressamente rinvio ai dati ed alle informazioni forniti nel Documento di Registrazione.

**7.2 STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI DA CIASCUN AZIONISTA VENDITORE**

Non applicabile.

**7.3 ACCORDI DI LOCK-UP**

E' previsto che siano soggette a vincolo di Lock-up le Azioni in numero corrispondente alla quota di prezzo pagato con le somme rivenienti dal Finanziamento. Il Socio potrà cedere a terzi le Azioni soggette a Lock-up solo ed esclusivamente alla scadenza del Finanziamento e, comunque, ad avvenuto rimborso del Finanziamento medesimo.

**8. SPESE LEGATE ALL'OFFERTA**

**8.1 PROVENTI NETTI TOTALI E STIMA DELLE SPESE TOTALI LEGATE ALL'OFFERTA**

L'ammontare dei proventi netti derivanti dall'emissione delle Azioni dipende dalla percentuale di sottoscrizione delle Azioni: in caso di integrale sottoscrizione, i proventi netti saranno pari ad Euro 300.000.000,00.

Non sono stimate spese in relazione all'Offerta.

**9. DILUIZIONE**

**9.1 AMMONTARE E PERCENTUALE DELLA DILUIZIONE IMMEDIATA DERIVANTE DALL'OFFERTA**

Si ricorda che la possibilità che vengano a determinarsi effetti diluitivi sul capitale sociale detenuto da ciascun socio, consistenti nella riduzione della quota di capitale detenuta per l'effetto dell'ingresso di nuovi soci o, nei limiti previsti dalla legge, della sottoscrizione di ulteriori azioni da parte di soci esistenti sono insiti nella forma sociale dell'Emittente che, in quanto cooperativa, è una società a capitale variabile. Gli effetti di tale profilo di rischio, stante il principio del voto capitaro applicabile alle banche popolari, aventi natura di cooperativa, sarebbero circoscritti ai soli effetti economici.

**9.2 AMMONTARE E PERCENTUALE DELLA DILUIZIONE IMMEDIATA NEL CASO IN CUI GLI ATTUALI AZIONISTI NON SOTTOSCRIVANO LA NUOVA OFFERTA**

Non applicabile.

**10. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

**10.1 CONSULENTI LEGATI ALL'EMISSIONE**

Nella presente Nota Informativa non sono menzionati consulenti legati all'Offerta.

**10.2 INDICAZIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE SEZIONE SOTTOPOSTE A REVISIONE O A REVISIONE LIMITATA DA PARTE DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI**

La presente Nota Informativa non contiene informazioni aggiuntive, rispetto a quelle contenute nel Documento di Registrazione, che siano state sottoposte a revisione contabile completa o limitata.

**10.3 PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI**

Nella presente Nota Informativa non sono inseriti pareri o relazioni di esperti.

**10.4 INFORMAZIONI PROVENIENTI DAI TERZI**

Nella presente Nota Informativa non sono inserite informazioni provenienti dai terzi.

**10.5 RATING**

Non è stato assegnato alcun rating alle Azioni oggetto della presente Nota Informativa.

Il *rating* attribuito dalle agenzie specializzate all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere agli impegni finanziari relativi agli strumenti finanziari emessi.

Di seguito si riportano gli ultimi giudizi rilasciati dalle due agenzie di rating, Fitch Ratings e DBRS, aggiornati alla data di pubblicazione del presente documento, nonché l'ultimo rating assegnato all'Emittente da Standard & Poor's, ritirato in seguito alla richiesta effettuata dalla Banca e quindi non più in essere.

	FITCH RATINGS	DBRS	S&P's <sup>(1)</sup>
LUNGO TERMINE (LONG TERM)	<u>BB+</u>	<u>BBB (LOW)</u>	BB
BREVE TERMINE (SHORT TERM)	<u>B</u>	<u>R-2 (LOW)</u>	B
PREVISIONI (OUTLOOK)	<u>NEGATIVO</u>	<u>NEGATIVO</u> (PER ENTRAMBI I RATING)	NEGATIVO
DATA ULTIMO REPORT	<u>26/07/2013</u>	<u>18/12/2013</u> (PRIMO RATING)	04/03/2014 (RATING DI USCITA)

(1) Il rating è stato ritirato da S&P's su richiesta dell'Emittente, effettuata in data 18 febbraio 2014, e pertanto non è più in essere.

In data 26 luglio 2013 la società Fitch Ratings, nell'ambito della revisione annuale delle valutazioni delle banche medie italiane, ha aggiornato il giudizio di rating sull'Emittente, confermando il rating sul debito a medio/lungo termine a BB+ e quello a breve termine a B, con outlook che rimane negativo.

Il giudizio riflette i progressi della Banca per quanto riguarda il capitale, in rafforzamento grazie all'aumento di capitale e al prestito obbligazionario convertibile, e i profili di liquidità e *funding*, che nonostante il miglioramento rimangono comunque su livelli inferiori rispetto alla maggior parte dei concorrenti. Fitch, inoltre, sottolinea che BPVi presenta un asset quality debole e una redditività modesta, seppur in entrambi gli aspetti la banca abbia evidenziato una maggior tenuta rispetto ai concorrenti.

L'outlook negativo riflette la vulnerabilità della banca alla congiuntura economica italiana, che potrebbe ulteriormente peggiorare, e afferma che un'ulteriore diminuzione della redditività o una crescita dei crediti deteriorati maggiore rispetto alle attese potrebbero portare ad una riduzione del rating. Un miglioramento dell'*asset quality*, che probabilmente dipenderà da una normalizzazione del contesto economico, porterebbe, invece, ad un innalzamento del giudizio.

Si informa che la società di rating Fitch Ratings in data 26 marzo 2014, nell'ambito di una revisione dei criteri generali per la determinazione del rating delle istituzioni finanziarie, che prevedono a tendere un'attenuazione dell'importanza del rating di supporto, ha emesso un comunicato stampa in cui conferma il rating di supporto (SR) di 63 banche europee ed i relativi floors (SRF) di 61 banche europee. Si precisa che i rating di supporto di tutte le banche italiane, tra cui anche quello dell'Emittente, sono stati confermati. *Cronologia delle variazioni dei rating da parte di Fitch Ratings*

Di seguito si riporta la cronologia delle variazioni dei giudizi di rating rilasciati da Fitch Ratings a partire dal 2008:

- 14 luglio 2008: conferma del rating a lungo termine e a breve termine (rispettivamente ad A- e F2) e abbassamento dell'outlook da "stabile" a "negativo". L'outlook "negativo" rifletteva, come riportato nel comunicato stampa pubblicato dalla società di rating, le crescenti difficoltà della banca nel migliorare una contenuta redditività, una qualità dell'attivo ritenuta appena adeguata e una dotazione patrimoniale ridotta.
- 4 agosto 2009 conferma del rating a lungo termine e a breve termine (rispettivamente ad A- e F2) e dell'outlook a "negativo".
- 12 agosto 2010: abbassamento del rating a lungo termine a BBB+ da A-, conferma del rating a breve termine a F2 quello a breve termine, outlook passato da "negativo" a "stabile". L'abbassamento del giudizio di rating a lungo termine rifletteva la convinzione della società che, nonostante i miglioramenti evidenziati nel 2009 in termini di utili operativi, la redditività della banca fosse rimasta sotto pressione in un contesto operativo difficile determinato da un recupero economico nazionale che rimaneva lento.
- 1 agosto 2011: aggiornamento dell'outlook da stabile a negativo confermando sia il rating sul debito a medio/lungo termine a BBB+, sia quello a breve termine a F2. L'opinione della società di rating era che l'obiettivo di miglioramento della redditività perseguito dal Gruppo nel 2011 risultasse sfidante per effetto del difficile contesto operativo, del

proseguimento del peggioramento della qualità del credito nonché dell'incremento dei costi della provvista.

- 25 novembre 2011 la società Fitch Ratings, ha aggiornato il giudizio di rating sull'Emittente, abbassando il rating sul debito a medio/lungo termine da BBB+ a BBB, e quello a breve termine da F2 a F3. L'outlook è stato confermato negativo.
- Il giudizio, che ha riguardato anche le altre banche retate italiane di medie dimensioni, riflette l'opinione di Fitch che le banche italiane di medie dimensioni affrontano la sfida strutturale in un mutato contesto operativo, in cui la redditività si è ridotta tra tassi d'interesse più bassi e costi di raccolta più elevati. L'outlook negativo riflette l'opinione di Fitch che il contesto operativo per le banche italiane di medie dimensioni potrebbe ulteriormente peggiorare sulla base dei rischi attualmente presenti sui mercati.
- 28 agosto 2012: abbassamento del rating a lungo termine a BB+ da BBB, e di quello a breve termine a B, con outlook confermato negativo. L'abbassamento dei giudizi di rating è stato determinato dalla convinzione di Fitch della necessità per BPVi di migliorare la redditività, la raccolta e la capitalizzazione. L'agenzia, infatti, valutava deboli le coperture dei crediti deteriorati e la redditività, penalizzata dalle elevate rettifiche conseguenti al peggioramento dell'asset quality, sbilanciata verso il wholesale la raccolta e accettabile la patrimonializzazione.

*Descrizione della scala di valutazione di Fitch Ratings*

La scala di valutazione adottata da Fitch Ratings si basa su indicatori decrescenti da F1 a D per il rating di breve termine (titoli di debito con durata inferiore ad un anno) e da AAA a C per il rating di lungo termine (titoli di debito con durata superiore a un anno). In particolare, la valutazione BB+ assegnata da Fitch Ratings per il debito a lungo termine è così definita: “ I rating BB indicano che l'aspettativa per il rischio di default è attualmente elevata, soprattutto in caso di condizioni economiche e/o finanziarie avverse sul lungo periodo”

Di seguito si riporta una tabella illustrativa:

Rating del debito a lungo termine dell'Emittente secondo Fitch Ratings																		
AAA	AA+	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	BB-	B+	B	B-	CCC	CC	C
categoria DI INVESTIMENTO - <i>investment grade</i>										categoria SPECULATIVA - <i>non investment grade</i>								

\* \* \*

In data 18 dicembre 2013 la società di rating DBRS, come riportato nel relativo comunicato stampa, ha assegnato per la prima volta un giudizio di rating a Banca Popolare di Vicenza. I rating rilasciati sono i seguenti:

- Rating a lungo termine (“Senior Long Term Debt and Deposit”): BBB (low)
- Rating a breve termine (“Short Term Debt and Deposit”): R-2 (low).
- Trend (outlook): negativo (per entrambi i rating)



- Rating individuale (“Intrinsic Assessment”): BBB (low)
- Rating di Supporto (“Support rating”): SA-3
- Rating di controparte: BBB (low)

Il giudizio individuale di BBB (low), come indicato da DBRS, riflette l’adeguata e stabile posizione di mercato dell’Emittente con la clientela Retail e PMI nelle principali regioni industriali del Nord-Est. Il giudizio individuale riflette anche l’appena soddisfacente performance finanziaria del Gruppo BPVi, che è stata posta sotto pressione dalla difficile situazione economica italiana. Nel suo giudizio DBRS non considera la possibilità di un supporto tempestivo per l’Emittente nel caso di uno scenario di forte tensione. Pertanto, DBRS ha assegnato un giudizio sul supporto pari a SA-3, che non fornisce alcun sostegno positivo al rating individuale. DBRS non si attende nel breve termine alcuna variazione positiva del rating dell’Emittente. Il Trend (outlook) negativo assegnato al rating riflette principalmente le sfide che il debole contesto economico italiano pone alle banche italiane.

Secondo il giudizio di DBRS la profittabilità della Banca risulta modesta ed ha risentito dello sfidante contesto economico italiano, che ha incrementato il costo della raccolta e ridotto sia i margini sia la profittabilità. DBRS ritiene che il “carry trade” sul portafoglio di titoli di Stato abbia contribuito parzialmente a compensare la pressione sul margine, ma costituisce un benefit di natura solo temporanea. La società di rating ritiene inoltre che i margini di BPVi siano inferiori rispetto ai peers, e che saranno messi sotto pressione non appena gli effetti positivi del carry trade verranno meno. DBRS aggiunge che i ricavi hanno risentito anche delle condizioni competitive sui prestiti ai soci/clienti e della rigidità della struttura di costo della Banca. DBRS rileva, inoltre, che l’efficienza è migliorata e che il management ha conseguito ulteriori progressi, ma questo potrebbe risultare insufficiente a compensare completamente i possibili aumenti del costo del credito e degli accantonamenti che potrebbero essere influenzati dalla persistente debolezza dell’economia nazionale e dalla prossima Asset Quality Review, condotta a livello europeo.

Secondo la valutazione della società di rating il profilo di rischio di BPVi è coerente con la sua natura di banca retail e commerciale, con circa il 92% degli RWA di Gruppo che sono relativi alle esposizioni sui crediti. A giugno 2013, il totale dei crediti deteriorati ha raggiunto il 14,6% dei prestiti, in linea con la media del Sistema bancario italiano. DBRS rileva che la qualità dei prestiti della Banca Popolare di Vicenza è stata sottoposta a una verifica da parte di Banca d’Italia durante il 2012, ma i livelli di copertura dei crediti deteriorati della Banca rimangono sotto la media di Sistema.

Quanto al giudizio sulla liquidità, la raccolta dell’Emittente è principalmente basata sulla clientela retail, attraverso sia i depositi sia obbligazioni retail, elemento che DBRS ritiene soddisfacente. Nell’ultimo periodo BPVi ha ulteriormente aumentato la propria raccolta retail, realizzando al contempo una ricomposizione da forme tecniche a vista e obbligazioni retail a depositi a più lunga scadenza e meno onerosi. Nonostante ciò, e nonostante i miglioramenti conseguiti negli ultimi due anni, il rapporto tra prestiti e raccolta, pari al 119% a giugno 2013, rimane più elevato dei peers e pertanto BPVi dovrà migliorare su questo fronte nel medio termine. La posizione di liquidità della Banca è solida. Banca Popolare di Vicenza registra a novembre 2013 un livello di

titoli liberi (unencumbered assets) per un ammontare di 5,8 miliardi, che dà una certa garanzia per il futuro rimborso dei 3,3 miliardi della LTRO e per le future scadenze di obbligazioni nella seconda metà del 2013 e nel 2014. DBRS rileva che la banca ha compiuto notevoli progressi verso il raggiungimento dei valori di Net Stable Funding Ratio e Liquidity Ratio previsti da Basilea III.

Per quanto riguarda il capitale, secondo DBRS BPVi ha evidenziato una capitalizzazione più elevata di alcuni peers, con un Core Tier 1 (Basilea II) pro-forma pari al 9% a giugno 2013, che ha beneficiato dell'aumento di capitale di 253 milioni di euro, completato in agosto 2013, e della crescita del numero dei soci fino a circa 80 mila unità a settembre 2013. La Banca è ben posizionata, essendo dotata di un ampio buffer patrimoniale costituito dal prestito convertibile "soft mandatory" ed avendo pianificato l'applicazione dei modelli avanzati di rating IRB alla maggior parte del portafoglio creditizio. DBRS rileva come questo buffer potrebbe rivelarsi necessario se la Banca fosse negativamente impattata dalla prossima Asset Quality Review europea, ed in particolare se alla Banca fosse richiesto di aumentare i livelli di copertura dei crediti deteriorati.

Si informa che in data 24 gennaio 2014 DBRS ha pubblicato un report più ampio che fa riferimento all'azione di rating effettuata in data 18 dicembre 2013, nel quale ha esposto con maggior dettaglio gli elementi esaminati alla base del giudizio di rating attribuito all'Emittente.

Infine in data 21 marzo 2014 DBRS ha pubblicato un proprio commento sui dati del bilancio 2013 dell'Emittente diffusi in data 18 marzo. Secondo DBRS, i risultati 2013 dell'Emittente forniscono alcuni segnali positivi per il business della Banca relativamente alle marginalità, all'efficienza e al capitale. In ogni caso, i ricavi finali della Banca sono penalizzati dall'aumento del costo del credito, che riflette sia il peggioramento della qualità degli asset in Italia, sia i preparativi per la prossima Asset Quality Review. Infatti, le rettifiche su crediti sono raddoppiate a 432 milioni di euro nel 2013, e sono state il motivo della perdita di 28,2 milioni registrata nell'anno da BPVi. Quanto al capitale DBRS afferma che la posizione patrimoniale della Banca è migliorata nel 2013, con un Core Tier 1 passato dall'8,2% al 9,2%. Infine secondo DBRS il nuovo aumento di capitale previsto nel 2014, unito ai benefici che potrebbero risultare dall'adozione dei modelli interni avanzati di rating (IRB) e dalla conversione del prestito soft mandatory per un ammontare di 253 milioni di euro forniscono un adeguato buffer di capitale per ulteriori peggioramenti dell'asset quality e per i prossimi stress test.

#### *Descrizione della scala di valutazione di DBRS*

La scala di valutazione adottata da DBRS si basa su indicatori decrescenti dalla più alta qualità del credito R-1 alla categoria più speculativa R-5 per il rating di breve termine e da AAA a C per il rating di lungo termine. Per il rating di supporto, la scala di valutazione si basa su indicatori decrescenti da SA1 a SA4, a seconda della maggiore (SA1) o minore (SA4) possibilità di un tempestivo supporto esterno. Entrambe le scale hanno una classe "D" che indica default. In particolare, la valutazione BBB (low) assegnata all'Emittente da DBRS per il debito a lungo termine (a prescindere dalla qualifica high o low) è così definita: "Adeguatezza qualità del credito.

## Nota Informativa sugli strumenti finanziari

La capacità di assolvere i propri impegni finanziari è considerata adeguata. Potrebbe essere vulnerabile ad eventi futuri”

Di seguito si riporta una tabella illustrativa dei rating a lungo termine secondo la scala DBRS:

Rating del debito a lungo termine dell'Emittente secondo DBRS																
AAA	AA (high)	AA (low)	A (high)	A (low)	BBB (high)	BBB (low)	BB (high)	BB (low)	B (high)	B (low)	CCC	CC	C	D		
Categoria di investimento - <i>Investment grade</i>							Categoria speculativa - <i>Non investment grade</i>									

\* \* \*

L'*outlook* (o prospettiva) è un parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il *rating* dell'Emittente. Si evidenzia che l'*outlook* attribuito dalle società di rating Fitch Ratings e DBRS è “negativo”.

\*\*\*

Si informa che in data 18 febbraio 2014, nell'ambito di una razionalizzazione dei rapporti intercorrenti con le società di rating, la Banca Popolare di Vicenza ha comunicato alla società di rating Standard & Poor's (“S&P's”) la propria volontà di recedere dal contratto intercorrente con la stessa per l'assegnazione del rating.

In data 4 marzo 2014, S&P's ha aggiornato il rating della Banca Popolare di Vicenza, confermando il giudizio sul debito a lungo termine a BB, quello a breve a B e l'*outlook* “negativo”. In questa stessa occasione S&P's ha ritirato il rating come richiesto dall'Emittente.

### *Descrizione della scala di valutazione di Standard & Poor's*

La scala di valutazione adottata da Standard & Poor's si basa su indicatori decrescenti da A-1 a D per il *rating* di breve termine (titoli di debito con durata inferiore ad un anno) e da AAA a D per il *rating* di lungo termine (titoli di debito con durata superiore a un anno). In particolare, la valutazione BB (a prescindere dal + o -) assegnata da Standard & Poor's per il debito a lungo termine è così definita: “nel breve termine minore vulnerabilità al rischio di insolvenza rispetto ad altri debitori con rating inferiori. Tuttavia una maggiore incertezza ed esposizione ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali potrebbe comportare l'incapacità del debitore ad onorare i propri debiti”.

Di seguito una tabella illustrativa:

Rating del debito a lungo termine dell'Emittente secondo Standard & Poor's																					
AAA	AA+	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	BB-	B+	B	B-	CCC+	CCC	CCC-	CC	C	D
categoria DI INVESTIMENTO - <i>investment grade</i>										Categoria SPECULATIVA - <i>non investment grade</i>											

\* \* \*

## ***Nota Informativa sugli strumenti finanziari***

I report delle agenzie di rating con i commenti sui singoli giudizi sono reperibili, oltre che sul sito internet dell'Emittente ([www.popolarevicenza.it](http://www.popolarevicenza.it)), rispettivamente:

- con riferimento all'agenzia "Fitch Ratings" sul sito internet [www.fitchratings.com](http://www.fitchratings.com);
- con riferimento all'agenzia DBRS è disponibile sul sito internet [www.dbrs.com](http://www.dbrs.com);
- con riferimento all'agenzia Standard & Poor's sul sito internet <http://www.standardandpoors.com>





